



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

CODICE ETICO

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

1

Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.




Sommario

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01	1
CODICE ETICO	1
1. Introduzione al Codice Etico e modalità di attuazione.....	4
1.1 Funzione del Codice Etico	4
1.2 Destinatari del Codice Etico.....	4
1.3 Adozione e diffusione del Codice Etico	5
2. Principi etici fondamentali.....	6
2.1 Legalità.....	6
2.2 Onestà e integrità	6
2.3 Tutela dell'immagine e della reputazione	6
2.4 Amministrazione finanziaria.....	6
2.5 Responsabilità sociale di impresa.....	7
2.6 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	7
2.7 Ambiente	8
2.8 Contrasto al riciclaggio	8
2.9 Riservatezza delle informazioni e tutela della privacy	8
2.10 Concorrenza leale	9
3. Rapporti con il personale.....	9
3.1 Selezione del personale.....	9
3.2 Gestione del personale.....	9
3.3 Formazione del personale	10
3.4 Doveri del personale.....	10
3.4.1 Obbligo di riservatezza	10
3.4.2 Utilizzo dei beni aziendali	11
3.4.3 Omaggi e regalie	11
3.4.4 Conflitti di interesse.....	12
3.4.5 Rapporti con gli organi di informazione	12
4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	12
5. Rapporti con i terzi	14
5.1 Rapporti con fornitori e partner commerciali	14
5.2 Rapporti con i clienti.....	15
5.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali	15



5.4	Sponsorizzazioni	15
6.	Applicazione del Codice Etico	15
6.1	Vigilanza sull'applicazione del Codice Etico.....	15
6.2	Sanzioni in caso di violazioni del Codice Etico.....	16





1. Introduzione al Codice Etico e modalità di attuazione

1.1 Funzione del Codice Etico

Il presente documento, denominato "Codice Etico" (di seguito anche "Codice") contiene i principi etici e le regole di comportamento che, insieme a norme di legge, regolamentari e contrattuali, ispirano l'organizzazione e l'attività di AF PETROLI SPA.

Per la complessità delle situazioni nelle quali AF PETROLI si trova ad operare, ritiene di fondamentale importanza definire il sistema di valori che riconosce, accetta, condivide e promuove e l'insieme di responsabilità da questo derivanti che AF PETROLI assume verso l'interno e l'esterno.

A tal fine è stato predisposto il presente Codice Etico la cui osservanza da parte dei Destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di AF PETROLI, fattori decisivi per il successo dell'impresa.

La Società intende promuovere, anche per il tramite di questo Codice, principi di integrità, lealtà e trasparenza nella convinzione che il perseguimento degli obiettivi di crescita economica non possa prescindere dal rispetto di tali valori.

L'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti contrari ai principi menzionati nel presente Codice.

Tale documento, oltre a costituire la cristallizzazione dei valori fondanti di AF PETROLI SPA integra quanto contenuto nel Modello di Organizzazione e Controllo e insieme formano uno strumento di prevenzione di comportamenti illeciti e reati nell'agire d'impresa.

Qualora i soggetti che sono tenuti a rispettare quanto disposto dal presente Codice (di seguito anche "Destinatari") si trovino in una situazione non specificamente regolamentata, il loro agire deve necessariamente ispirarsi ai principi summenzionati di integrità, lealtà e trasparenza oltreché dalla buona fede.

1.2 Destinatari del Codice Etico

Destinatari del Codice Etico sono tutti gli esponenti aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la AF PETROLI SPA e le società appartenenti al Gruppo ed operano per perseguirne gli obiettivi e in dettaglio:

esponenti aziendali, quali i componenti degli organi direttivi, i dirigenti, i funzionari e ogni altro dipendente delle società del Gruppo;

componenti degli organi di controllo;



collaboratori, consulenti e tutti i lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore delle società del Gruppo;

altri soggetti terzi (fornitori o clienti) i cui rapporti con la società sono di rilevanza tale da comportare l'obbligo di rispettare il presente Codice Etico.

A tutti i Soggetti Destinatari è richiesto di rispettare il presente Codice Etico la cui accettazione potrà, ove ritenuto opportuno, essere richiesta in forma esplicita.

Al fine di garantire piena applicazione al presente Codice, i Destinatari hanno l'obbligo di conoscere i principi in esso contenuti ai quali devono ispirare la propria condotta.

I Destinatari hanno, altresì, obbligo di segnalare al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza per qualunque violazione apprendano nell'esercizio delle proprie funzioni.

1.3 Adozione e diffusione del Codice Etico

Il presente Codice Etico è adottato unitamente al Modello 231 della Società.

Una copia del presente Codice Etico è consegnata a ciascun dipendente dell'azienda, che, previa sottoscrizione per ricevuta, è tenuto a prendere conoscenza del suo contenuto. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione medesima.

Il management della Società, nell'individuare gli obiettivi d'impresa, è tenuto ad ispirarsi ai principi di cui al presente Codice Etico. Inoltre, i soggetti apicali sono tenuti ad essere d'esempio per i dipendenti, indirizzandoli all'osservanza del Codice Etico mediante la propria condotta ed a favorire l'applicazione delle norme ivi contenute segnalando all'Organismo preposto senza indugio qualunque violazione.

Il Codice Etico dovrà essere portato ad adeguata conoscenza anche dei soggetti terzi.

AF PETROLI si impegna a richiedere alle proprie controparti contrattuali il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice a pena di scioglimento di qualsiasi rapporto intercorrente.

La Società si impegna inoltre a diffondere il Codice mediante idonee attività di comunicazione (es. affissione nelle bacheche; pubblicazione sul sito internet, ecc.)

Ogni esponente aziendale, in ragione della propria competenza, si impegnano a:

informare adeguatamente i terzi circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico;

esigere il rispetto degli obblighi che riguardano le loro attività;

adottare le opportune iniziative in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei terzi.



2. Principi etici fondamentali

2.1 Legalità

AF PETROLI SPA ritiene che la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sia un principio fondamentale dell'esercizio dell'attività d'impresa e si impegna ad operare nel più pieno rispetto della legge dei Paesi nei quali esercita l'attività.

La Società si impegna in particolar modo a rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ambientale, fiscale e in materia di antiriciclaggio.

Per tali ragioni i Destinatari nello svolgimento della loro attività lavorativa sono tenuti ad informarsi preventivamente sulle norme che la regolano e ad osservarle.

AF PETROLI SPA condanna fermamente i comportamenti posti in essere in violazione della normativa vigente attraverso lo scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale in essere con i soggetti autori di condotte illecite.

Parimenti, i Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure previste dai Sistemi di Gestione adottati dalla Società in specifici settori e a mantenere un comportamento collaborativo durante le attività di audit.

2.2 Onestà e integrità

I Destinatari, nell'espletamento delle loro rispettive attività, nei rapporti interni e nei rapporti con i terzi, in particolare con le Autorità Pubbliche, si impegnano a tenere un comportamento onesto, corretto, trasparente e veritiero.

Chiunque agisca a qualunque titolo in nome e per conto di AF PETROLI SPA deve astenersi da condotte che mirino a influenzare l'imparzialità, la fedeltà e l'autonomia di giudizio di soggetti pubblici o privati per trarne qualunque vantaggio, lecito o illecito.

In alcun modo il perseguimento degli scopi sociali potrà giustificare condotte contrarie a tali principi.

2.3 Tutela dell'immagine e della reputazione

Tutte le attività lavorative di coloro che operano per AF PETROLI SPA devono essere svolte con impegno professionale e rigore morale a tutela della reputazione della Società, nella convinzione che essa sia determinata in maniera sostanziale dalle azioni dei propri esponenti.

2.4 Amministrazione finanziaria

AF PETROLI si impegna ad informare con veridicità e trasparenza i propri *stakeholders* circa la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico.

L'attività amministrativa e contabile deve essere effettuata con efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili adottati dalla Società. Deve risultare tracciabile il processo di



autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica di ciascuna operazione e devono essere conservati i relativi giustificativi.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione della Società devono rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza.

Devono essere agevolati i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni. È vietato l'utilizzo di risorse finanziarie di origine illecita o non accertata.

Deve essere prestata a tutti i livelli la massima collaborazione sia con i Soci che con i collegi sindacali ed i soggetti certificatori (ove presenti), fornendo tempestivamente a tali soggetti informazioni corrette, chiare, complete e veritiere in merito ad attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta da essi ricevuta.

2.5 Responsabilità sociale di impresa

Consapevole dell'impatto che esercita l'agire d'impresa sulla società, AF PETROLI SPA si impegna a:

- promuovere il rispetto dell'uguaglianza senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, cultura, convinzioni politiche o religiose, condizioni personali o sociali. **Non è tollerata alcuna forma di discriminazione.**
- promuovere un ambiente di lavoro improntato al rispetto reciproco e alla tutela della dignità personale. **Non è tollerata alcuna forma di prevaricazione, molestia e/o abuso.**
- garantire condizioni di lavoro eque e dignitose nel rigoroso rispetto del diritto del lavoro. **Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, sfruttamento del lavoro né il ricorso alla illecita intermediazione nel reclutamento dei lavoratori.**
- tutelare l'ambiente attraverso la prevenzione o la riduzione degli impatti ambientali dell'attività d'impresa, nell'ottica di un miglioramento continuo. I Destinatari nello svolgimento delle rispettive attività lavorative sono tenuti a tenere comportamenti coerenti con gli sforzi della Società nella tutela dell'ecosistema.

2.6 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Adempiendo pienamente alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, AF PETROLI diffonde la cultura della sicurezza, promuove comportamenti responsabili da parte dei dipendenti e fornisce strumenti adeguati di prevenzione a salvaguardia della salute del personale alle sue dipendenze e di tutti i soggetti che si trovano a qualsiasi titolo a operare nelle aree rientranti nella sua disponibilità.



Pertanto ogni attività del singolo dipendente dovrà essere orientata al rispetto e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi di legge nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui.

2.7 Ambiente

AF PETROLI considera il bene "ambiente" quale bene primario in quanto diretta proiezione dell'essere umano e persegue la sua attività attraverso il rigoroso rispetto delle normative ambientali vigenti.

La Società è da sempre impegnata a contribuire in modo concreto allo sviluppo sostenibile del territorio, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e del costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché tramite l'individuazione di soluzioni industriali con il minore impatto ambientale possibile.

Anche mediante il proprio sistema certificato ISO 14001, AF PETROLI programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali e si adopera per condurre le proprie attività in modo da tutelare l'ambiente e migliorare continuamente la propria performance ambientale, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

2.8 Contrasto al riciclaggio

AF PETROLI si impegna a dare piena applicazione alla normativa antiriciclaggio.

A tal fine, prima di instaurare qualsivoglia rapporto commerciale, procede a verificare che potenziali fornitori, partners e collaboratori esterni siano dotati dei requisiti di onorabilità e rispettabilità e che l'attività da loro svolta sia legittima.

Non è tollerato alcun coinvolgimento dei Destinatari in attività direttamente o indirettamente connesse al riciclaggio di denaro o altre utilità di provenienza illecita. La Società verifica che le operazioni di cui è parte non siano direttamente o indirettamente connesse al riciclaggio di denaro o altre utilità di provenienza illecita.

2.9 Riservatezza delle informazioni e tutela della privacy

La Società tutela la riservatezza dei dati personali, delle informazioni e dei documenti di cui entri in possesso per qualunque ragione nello svolgimento delle proprie attività sociali. Dati personali, informazioni e



documenti non possono essere utilizzati comunicati o diffusi dai Destinatari senza specifica autorizzazione, né possono essere in alcun modo acquisiti in modalità illegali.

I Destinatari che ne abbiano accesso per scopi connessi allo svolgimento della propria prestazione lavorativa sono tenuti a farne uso esclusivamente per dette ragioni e in conformità alle policies previste.

Gli obblighi di riservatezza permangono anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

2.10 Concorrenza leale

AF PETROLI riconosce e tutela la libertà di concorrenza di tutti gli operatori economici, rifiutando ogni forma di concorrenza sleale o che avvenga in modalità contrarie a qualsiasi norma di legge.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere forme di coartazione dirette o indirette della volontà altrui (quali intimidazioni, vantaggi illeciti, regalie, benefici) nei confronti di chiunque.

3. Rapporti con il personale

In accordo con i principi di responsabilità sociale, AF PETROLI ritiene di fondamentale importanza la valorizzazione delle risorse umane nell'ottica di un ambiente lavorativo incentrato sul rispetto della dignità umana, sull'etica del lavoro e sul rispetto reciproco.

AF PETROLI riconosce le risorse umane quale asset più importante per la propria crescita ed il proprio sviluppo ed incentra la gestione del rapporto di lavoro sulla personalizzazione della crescita professionale del singolo individuo, che tenga conto delle personali ambizioni e capacità lavorative.

3.1 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia, la selezione del personale è subordinata alla verifica della rispondenza dei candidati ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per i soggetti interessati.

La Società, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

Nel processo di selezione del personale è vietata ogni forma di discriminazione di sesso, razza, età, lingua, religione, convinzione sindacale o politica.

3.2 Gestione del personale

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle previsioni di legge vigenti.

La Società, in relazione alla valutazione del personale, si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale, qualora siano stabiliti degli obiettivi annuali o infrannuali, sia generali che



individuali, gli stessi siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Nella gestione del personale è vietata ogni forma di discriminazione di sesso, razza, età, lingua, religione, convinzione sindacale o politica.

3.3 Formazione del personale

AF PETROLI attribuisce importanza centrale alla formazione del personale per il proprio sviluppo e dedica risorse, strumenti e tempo adeguati al raggiungimento di standard soddisfacenti di informazione, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela dell'ambiente e ai principi ispiratori del presente Codice Etico.

Nel delineare i piani di formazione per i propri dipendenti la Società tiene conto delle singole caratteristiche e degli obiettivi personali di ciascun individuo, mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguati.

L'attenzione alla formazione deve essere rispettata per ogni singola fase della carriera professionale dell'individuo.

3.4 Doveri del personale

Il personale dipendente deve comportarsi lealmente nell'adempimento degli obblighi derivanti dal proprio contratto di lavoro e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi etici di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

Nei rapporti con gli esterni, il personale deve comportarsi con efficienza e disponibilità

E' severamente vietato accettare qualunque offerta di danaro o altra utilità da parte di soggetti esterni per compiere atti contrari ai doveri inerenti la propria posizione.

Nelle relazioni sociali il personale deve astenersi dal porre in essere condotte che possano arrecare danno all'immagine e alla reputazione della Società.

Fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, il personale non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli della Società.

3.4.1 Obbligo di riservatezza

Le informazioni apprese nello svolgimento del proprio incarico e, in generale, il know how aziendale devono essere tutelati con la massima riservatezza (ciò implica anche dati riguardanti terze parti che siano entrati in contatto con la Società).

Il personale si impegna a limitarsi ad accedere ad aree, documentazioni e fascicoli inerenti al proprio ufficio e ne fa uso conforme ai propri doveri, consentendo l'accesso a terzi nei soli casi previsti dalla legge.



In caso di pendenza di procedimenti civili, penali o amministrativi nei quali è parte la Società è vietato diffondere qualsiasi tipo di informazione, a meno che essa non venga richiesta dalle Pubbliche Autorità competenti.

L'obbligo di riservatezza deve essere osservato anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

3.4.2 Utilizzo dei beni aziendali

I beni aziendali, ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici e personal computer collegati in rete, nonché i mezzi di trasporto della Società, sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa. Pertanto, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato ad esclusive esigenze di carattere aziendale.

Il personale è tenuto ad adoperare con diligenza i beni aziendali, conformemente agli interessi sociali ed al fine di preservarne l'efficienza nel tempo e ad evitare usi impropri da parte di terzi.

3.4.3 Omaggi e regalie

Non è consentito offrire a terzi (es. Pubblica Amministrazione, clienti, fornitori, ecc) o ricevere direttamente o indirettamente dagli stessi denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale, allo scopo di trarre indebito vantaggio per sé stessi e per la Società, influenzando l'autonomia di giudizio del destinatario.

Regali, omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza offerti a soggetti pubblici o privati sono ammessi se:

- non eccedono le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- sono di modico valore e comunque non finalizzati ad ottenere condizioni di favore per sé, per altri o per la società;
- sono conformi alle disposizioni di legge, regolamenti e procedure applicabili nonché ai codici etici cui i soggetti sono tenuti al rispetto.

In nessun caso sono ammesse erogazioni in contanti.

I medesimi criteri si applicano altresì a regali, omaggi e vantaggi ricevuti.

In caso di offerta o ricezione di regali, omaggi o altre forme di vantaggi e benefici non conformi ai criteri suindicati, i Destinatari sono tenuti a rifiutarli ed informare il proprio Responsabile, il quale provvederà a darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Dei regali ammessi o accettati deve essere tenuta traccia scritta dei soggetti intervenuti, del valore del regalo o beneficio, e delle ragioni giustificative della decisione.

In ogni caso i Destinatari devono astenersi dal sollecitare direttamente e indirettamente l'elargizione di denaro, regalie, vantaggi illeciti e benefici di qualunque genere e valore.



Nella stipulazione di contratti per conto della Società, il personale non ricorre a illecite mediazioni od opere di terzi e, quindi, non corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

3.4.4 Conflitti di interesse

Il personale di AF PETROLI deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra le personali attività economiche e la struttura di appartenenza.

Chiunque ritenga di potersi trovare in una situazione di potenziale conflitto di interessi con la Società è tenuto a segnalare, per le dovute valutazioni, al proprio superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza, fatto salvo ogni altro obbligo di segnalazione previsto dalle norme vigenti. In ogni caso non può essere consentita alcuna situazione di conflitto di interesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Soggetti che erogano pubblici servizi.

Non è consentito, inoltre, perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, clienti e fornitrici.

3.4.5 Rapporti con gli organi di informazione

Le relazioni con gli organi di informazione sono tenute esclusivamente dai vertici aziendali, con il supporto degli uffici che curano la comunicazione ed i rapporti con l'esterno, al fine di uniformare gli indirizzi aziendali. Potranno essere concesse deroghe alla regola suindicata solo con apposita autorizzazione. Il dipendente, qualora sollecitato dai mezzi di comunicazione, deve indirizzare ogni richiesta alle figure competenti.

4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere intrattenuti esclusivamente da addetti specificamente autorizzati allo scopo, dotati di poteri attribuiti da procura e/o derivanti dal proprio ruolo aziendale.

Le relazioni con le Pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche, nazionali e/o straniere, con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, con le Autorità Amministrative Indipendenti, con le società partecipate, con le aziende municipalizzate e, in ogni caso, qualsiasi rapporto di carattere pubblicitario, devono sempre ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili, ai principi di trasparenza, onestà e correttezza, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di AF PETROLI.

Inoltre, sono assolutamente vietate condotte volte a influenzare la libera determinazione dei pubblici funzionari, anche a vantaggio della Società.

È quindi vietato:



- offrire direttamente o indirettamente ai pubblici funzionari denaro, regalie, vantaggi illeciti e benefici di qualunque genere (es. assunzioni di persone vicine ai pubblici funzionari presso la Società) per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- sfruttare relazioni di conoscenza, influenza e ingerenza al fine di esercitare qualunque forma di condizionamento dell'altrui volontà;
- esercitare indebite pressioni ed influenze su pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e loro familiari al fine di ottenere particolari vantaggi per la Società nel compimento di attività inerenti il loro ufficio;
- porre in essere condotte elusive dei divieti summenzionati (a titolo esemplificativo: conferimento di incarichi, consulenze ecc.).

In caso di pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio volti all'ottenimento di danaro, utilità o qualsiasi beneficio per compiere un atto del proprio ufficio o contrario ai propri doveri d'ufficio, il personale di AF PETROLI deve astenersi dall'accogliere o favorire tali pressioni e deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti che intercorrono con la Pubblica Amministrazione inerenti all'ottenimento di appalti, autorizzazioni, licenze, concessioni o finanziamenti pubblici è fatto obbligo di formare qualsiasi atto, documento o informazione alla massima veridicità o trasparenza.

La preconstituzione di informazioni o documenti volti all'ottenimento di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione deve essere gestita solo da soggetti adeguatamente formati ed autorizzati.

È pertanto fatto divieto di:

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico - economica della documentazione presentata;
- presentare dichiarazioni e/o autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in tutto in parte non corrispondenti alla realtà;
- dichiarare il falso o persuadere altri a farlo;



- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei funzionari pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Nel caso in cui per la gestione delle pratiche relative all'ottenimento di qualsiasi tipo di concessione da parte della Pubblica Amministrazione, la Società si avvalga di soggetti terzi, questi devono essere informati dell'adozione del presente Codice Etico ed invitati ad attenersi alle regole ivi contenute a pena dello scioglimento del rapporto contrattuale.

Ogni richiesta proveniente dalla Pubblica Amministrazione dovrà essere gestita con la massima collaborazione e trasparenza. In occasione di visite ispettive, è fatto divieto di occultare documenti o informazioni che possano ostacolare l'attività di verifica.

5. Rapporti con i terzi

5.1 Rapporti con fornitori e partner commerciali

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi richiesti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di AF PETROLI e nel rispetto dei requisiti di legge.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad un altro per ragioni che esulino da tale obiettiva valutazione.

È vietato accettare qualsiasi offerta di danaro o altra utilità da parte di fornitori per accettare la fornitura di beni e servizi non in linea con gli standards della Società.

Il Destinatario, che possa influire sullo svolgimento di procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma a favore o in danno di partecipanti o interessati. Il Destinatario informa l'Organismo di Vigilanza di qualsiasi raccomandazione o segnalazione ricevuta e, nel caso di atto scritto, ne consegna copia

L'erogazione dei corrispettivi ai fornitori deve essere basata sul rispetto degli obblighi contrattuali e su documentabili verifiche del prodotto o servizio ricevuto.

È vietato instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro forzato o lavoro minorile o comunque impieghino personale in forme irregolari; a tal fine, AF PETROLI svolge opportuni controlli periodici.

È vietata l'acquisizione a qualunque titolo di beni o altre utilità di origine illecita o non accertata.

La scelta dei partner commerciali ricade su operatori che rispondono a criteri di eticità, affidabilità, buona reputazione, credibilità nel mercato di riferimento e serietà professionale.



5.2 Rapporti con i clienti

La Società considera di fondamentale importanza garantire la massima qualità dei servizi resi per la piena soddisfazione della clientela.

Gli addetti sono tenuti a rapportarsi con i clienti, o potenziali clienti, con rispetto, cortesia e disponibilità.

Tali obiettivi, tuttavia, devono essere perseguiti nel pieno rispetto di tutte le normative in vigore, in particolare quelle che garantiscono la libera concorrenza tra le imprese.

Nei confronti dei clienti, o potenziali clienti, sono pertanto vietate offerte di denaro, regalie, vantaggi illeciti e benefici di qualunque genere nonché ogni altra condotta che abbia come scopo quello di ottenere condizioni di favore per sé, per altri o per la Società.

5.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

Qualora per il perseguimento degli scopi sociali sia necessario intrattenere relazioni con organizzazioni politiche o sindacali, tali relazioni potranno essere gestite solamente per il tramite di soggetti specificamente incaricati dalla Società che hanno il dovere di tenere un comportamento onesto, corretto e trasparente.

La Società non eroga alcuna forma di contributo diretto o indiretto ad organizzazioni politiche e sindacali e pertanto qualsiasi forma di liberalità proveniente dai Destinatari è conferita a titolo esclusivamente personale.

5.4 Sponsorizzazioni

Eventuali forme di sponsorizzazione devono essere effettuate a puro titolo di liberalità.

E' vietata qualsiasi sponsorizzazione a enti o associazioni detentrici di conflitti di interesse con la Società.

6. Applicazione del Codice Etico

6.1 Vigilanza sull'applicazione del Codice Etico

La competenza a vigilare sull'applicazione delle norme di cui al presente Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza, al quale sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Ai Destinatari è richiesta la massima collaborazione nel supportare l'Organismo nel vigilare sull'applicazione delle norme del Codice.

Chiunque abbia conoscenza di un comportamento non conforme ai principi o alle norme di comportamento da parte di uno dei Destinatari del presente Codice ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso gli appositi canali per la segnalazione degli illeciti di seguito riportati:

- **a mezzo email all'indirizzo: odv@afpetroli.it;**
- **a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: *All'Attenzione del OdV AF Petroli Spa - Avv. Arianna Bassi - Via Garibaldi, 7 - 40124 - Bologna (BO)***



L'Organismo di Vigilanza procederà all'istruttoria anche assumendo informazioni dal segnalante e dal soggetto al quale la condotta è stata attribuita.

In conformità a quanto previsto dalla legge, AF PETROLI garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

La Società, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari, condanna:

- **qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio compiuto per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione;**
- **qualsiasi segnalazione destituita di fondamento avanzata con dolo o colpa grave.**

I segnalanti devono tenere un atteggiamento onesto, corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza riferendo ogni circostanza utile al fine di verificare la fondatezza della segnalazione.

6.2 Sanzioni in caso di violazioni del Codice Etico

Il rispetto delle norme del Codice Etico costituisce parte integrante dell'obbligazione lavorativa, al pari degli obblighi di correttezza, diligenza e fedeltà cui tutti sono tenuti nello svolgimento della propria attività in favore della Società.

AF PETROLI sanziona i comportamenti contrari alle norme del Codice Etico nei modi e nelle forme previste dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Con particolare riferimento ai Destinatari esterni all'organizzazione aziendale, la violazione di quanto previsto dal presente Codice può determinare la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con la Società, nonché - laddove ve ne siano i presupposti - il risarcimento dei danni.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//


¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

Sommario

1. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. 231/01: presupposti di applicazione della disciplina	4
2. La responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nei gruppi di impresa	6
3. Sanzioni applicabili alla Società in caso di accertamento della responsabilità ex D. Lgs. 231/01	7
4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01	8
5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di A.F. PETROLI S.p.a.	10
5.1 Introduzione alla Società	10
5.2 Finalità perseguite con l'adozione del Modello	12
5.3 Criteri seguiti nell'elaborazione del Modello	13
5.4 Fasi di elaborazione del Modello	14
5.5 Struttura del Modello	16
5.6 Il Modello 231 ed il Sistema di Gestione Integrato dei rischi	18
5.7 Destinatari del Modello	19
5.8 Adozione e diffusione del Modello	20
5.9 Applicazione del Modello	20
5.10 Aggiornamento del Modello	21
6. L'Organismo di Vigilanza	21
6.1 Attività e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	21
6.2 Budget dell'Organismo di Vigilanza	23
6.3 Il sistema di flussi informativi	23
6.3.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	24
6.3.2 Flussi informativi dai Responsabili di funzione all'Organismo di Vigilanza	24
6.4 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	25
6.5 Cause di ineleggibilità, decadenza o revoca dell'Organismo di Vigilanza	26
7. Adozione e diffusione del Modello	27
8. Sistema disciplinare	29
8.1 Le violazioni passibili di sanzione	29
8.2 Valutazione della gravità della violazione	30
8.3 Misure disciplinari nei confronti dei dipendenti	30
8.4 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti	32
8.5 Misure disciplinari nei confronti degli amministratori	33

8.6 Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci	34
8.7 Misure disciplinari nei confronti dei terzi	35





1. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. 231/01: presupposti di applicazione della disciplina

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale Decreto (di seguito, anche "D. Lgs. 231/01", "Decreto 231" o "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità - penale e amministrativa - a carico delle persone giuridiche nel caso in cui queste commettano reati nello svolgimento della propria attività.

Affinché venga riconosciuta tale responsabilità - e comminate le conseguenti sanzioni - è però necessario che si verifichino specifici presupposti previsti dal medesimo Decreto.

Anzitutto, **è necessario che il reato commesso appartenga al novero dei c.d. reati presupposto**: difatti, i reati imputabili alle persone giuridiche non coincidono con la totalità dei reati imputabili alle persone fisiche, e vengono precisamente individuati dal D. Lgs. 231/01.

Inoltre, affinché venga mossa una contestazione all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, è necessario che il reato venga commesso da una persona fisica la cui condotta sia riconducibile all'ente in virtù di un rapporto di **"immedesimazione organica"**.

L'art. 5 del Decreto individua due categorie di soggetti aventi un rapporto di immedesimazione organica con l'ente:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (c.d. *"apicali"*);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. *"sottoposti"*).

La responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 si somma, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Oltre al rapporto di immedesimazione organica che deve intercorrere tra la persona fisica autrice del reato e l'ente, affinché venga riconosciuta la responsabilità, **è, inoltre, necessario che l'ente detenga un interesse nella commissione del reato o ne abbia tratto un vantaggio.**

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Sulle definizioni da attribuire ai concetti di "interesse" e "vantaggio" vi sono ancora dibattiti aperti in dottrina ed in giurisprudenza.

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020). Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25septies del Decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25undecies del Decreto 231), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte



derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente.

Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

La prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi, pare riflettere più fedelmente il sistema del Decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti.

Riassumendo, i presupposti oggettivi di riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono:

- 1. la commissione di un reato presupposto;**
- 2. il rapporto di immedesimazione organica sussistente tra il soggetto che ha materialmente commesso il reato e l'ente;**
- 3. la circostanza che l'ente detenesse un interesse nella commissione del reato o ne abbia tratto un vantaggio.**

Dal punto di vista **soggettivo** invece, ciò che si imputa all'ente è di non essersi organizzato adeguatamente per prevenire la commissione di reati nello svolgimento della propria attività (c.d. colpa da organizzazione), ed è in tale contesto che assume rilevanza l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale documento recante le norme organizzative di cui si dota l'impresa al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati nello svolgimento della propria attività.

2. La responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nei gruppi di impresa

Il D. Lgs. 231/01 non disciplina nello specifico i gruppi di impresa; tuttavia, la questione è da tempo dibattuta in sede dottrinale e giurisprudenziale data la rilevanza assunta rispetto a taluni processi, nel caso in cui la direzione ed il controllo della Società controllante siano di particolare pregnanza. La questione principale da risolvere attiene alla "trasmissibilità" della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 tra società appartenenti al medesimo gruppo con riferimento a due interrogativi particolari:



- in primo luogo, se sia possibile riconoscere una diretta e immediata responsabilità del gruppo in quanto tale, una volta ammesso in giurisprudenza il concetto di interesse di gruppo;
- in secondo luogo, se si possa riconoscere una responsabilità della capogruppo con riguardo a reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio di una controllata (c.d. responsabilità ascendente) o, viceversa, una responsabilità della controllata per fatti commessi da esponenti della capogruppo (c.d. responsabilità discendente)

Sul tema, vi sono alcuni approdi giurisprudenziali dei quali tener presente al fine di risolvere la questione in via interpretativa. Di particolare rilevanza è la sentenza n. 24583/2011 della Sezione V Penale della Corte di Cassazione con la quale, in buona sostanza, si ammette la trasmissibilità della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 tra Società appartenenti al medesimo gruppo: "La società capogruppo [e le altre società che compongono il gruppo] possono essere chiamate a rispondere [...] per il reato commesso nell'ambito [...] di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della capogruppo [o delle altre controllate], perseguendo anche l'interesse di queste ultime». Si è così ammessa l'ipotesi di corresponsabilità, peraltro prescindendo dalla disciplina concorsuale ex art. 110 ss. c.p. Sulla stessa linea la sentenza n. 5231/2016 della stessa sezione V, che ha ribadito la possibilità di riconoscere una responsabilità in capo alla controllante per fatti commessi all'interno delle controllate, purché «a) il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata; b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società».

Affinché possa "trasmettersi" la responsabilità tra società facenti parte del medesimo gruppo è, dunque, necessario che vi sia comunanza di tutti i presupposti per la contestazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 (rapporto di immedesimazione organica; sussistenza di interesse o vantaggio derivante dal reato).

3. Sanzioni applicabili alla Società in caso di accertamento della responsabilità ex D. Lgs. 231/01

In caso di accertamento della responsabilità secondo i presupposti descritti nei paragrafi precedenti, all'ente verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, che variano a seconda del reato commesso.

Esse si suddividono in quattro categorie:

- a) *sanzione pecuniaria*, che si sostanzia nel pagamento di una somma di denaro da parte della Società ed è quantificata in "quote": le quote vanno da un numero minimo di cento a un numero massimo di mille con importo di ogni quota da un valore minimo di 258,00 euro ad un valore massimo di 1.549,00 euro;

- b) *sanzione interdittiva*, che si sostanzia nell'inibizione alla Società per un tempo limitato (nei casi più gravi, nell'inibizione perpetua) di una determinata attività (*interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici; divieto di pubblicizzare beni o servizi*);
- c) *confisca del prezzo o del profitto del reato*;
- d) *pubblicazione della sentenza di condanna*.

In caso di accertamento della responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. Essa viene determinata dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; inoltre, il Decreto stabilisce che essa venga fissata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente al fine di garantire l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi specificamente previsti dalla legge e con la necessità che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Così come la sanzione pecuniaria, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01

Come anticipato, il fondamento soggettivo dell'attribuzione della responsabilità all'ente (e della conseguente applicazione di sanzioni) risiede nella c.d. "*colpa da organizzazione*": in altre parole, viene imputato all'ente di non essersi organizzato adeguatamente al fine di prevenire la commissione dei reati.

La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è proprio quella di organizzare la propria struttura ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati.



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo assume estrema rilevanza poiché, secondo espressa previsione legislativa e al verificarsi di determinate condizioni, è lo strumento che consente all'ente di evitare l'applicazione delle gravi sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 in caso di commissione di reati o di ridurne la portata.

L'art. 6, comma 1, del Decreto, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità (e la conseguente applicazione di sanzioni) qualora:

- ***l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;***
- ***il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);***
- ***le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;***
- ***non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.***

Quanto al contenuto del Modello, al comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 viene previsto che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli (procedure, istruzioni) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, esso deve prevedere (art. 6 D. Lgs. 231/01, c. 2bis):

- uno o più canali che consentano ai soggetti che svolgono attività in favore dell'ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



- nel sistema disciplinare, apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, in caso di commissione di un reato da parte di un soggetto appartenente all'ente, l'adozione di un Modello Organizzativo che soddisfi i requisiti di legge, unitamente al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/01, consentirà all'ente di dimostrare di essersi organizzato adeguatamente rispetto alla prevenzione dei reati (dunque, la mera commissione del reato non vale a qualificare l'organizzazione contenuta nel Modello come inidonea) e che la commissione del reato non è riconducibile ad una propria "negligenza organizzativa".

L'art. 6, comma 3 del Decreto stabilisce che i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti; nel giugno 2021 Confindustria ha aggiornato le "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231": il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nelle predette linee guida.

Infine, l'importanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si evince anche dal fatto che esso esercita effetti vantaggiosi anche se adottato successivamente alla commissione del reato. In particolare:

- se adottato successivamente alla commissione del reato ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, consente di ridurre la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà;
- se adottato successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, consente di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive qualora previste.

5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di A.F. PETROLI S.p.a.

5.1 Introduzione alla Società

La AF PETROLI SPA (di seguito anche "AF PETROLI" o "la Società") è una società che opera nel settore del commercio di prodotti petroliferi, carburanti, lubrificanti, combustibili solidi, liquidi ed affini.

AF PETROLI ha la propria sede direzionale presso il deposito principale di Torreglia (PD), in Via Castelletto, n. 13.

Con un fatturato di oltre 200 milioni di euro ed un organico di circa 140 dipendenti, AF PETROLI rappresenta nel nord Italia un punto di riferimento significativo per il settore energetico; è infatti presente sul territorio nazionale con un'offerta completa di prodotti per le diverse tipologie di clientela (industrie, autotrasporti, agricoltura, privati, enti pubblici): gasolio per agricoltura, gasolio per autotrazione, gasolio per riscaldamento, gasolio agevolato, gasolio ecologico, gasolio motopesca, benzina, benzina ad uso agricolo, oli combustibili fluidi e densi, lubrificanti, additivi, gas metano e propano.

Oltre al deposito principale di Torreglia, che è anche sede legale della società, AF PETROLI annovera, sparsi sul territorio, altri depositi di carburanti (Villanova Marchesana, Musile di Piave, Montecchio Precalcino, la cui attività viene alimentata da una rete di uffici e di agenti commerciali, distribuiti geograficamente tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Dal 2001 AF PETROLI ha posto particolare attenzione allo sviluppo dei mercati "extrarete" e "rete" acquisendo nel tempo oltre una dozzina di Commerciali petroliferi ed organizzando, ad oggi, circa 45 punti vendita stradali, tutti allestiti utilizzando le più avanzate tecnologie nel rispetto delle normative vigenti.

Nel corso degli anni AF PETROLI si è inoltre dotata anche di un settore specializzato nel commercio di lubrificanti, multimarca e a proprio marchio, capace di soddisfare qualsiasi necessità dell'industria, dell'autotrazione e dell'agricoltura, mettendo a disposizione la preparazione dei propri tecnici addetti al settore.

Fra le altre, AF PETROLI esercita anche l'attività di "gestione calore" presso alcune realtà (generalmente Condomini): l'attività, che prevede la gestione e la manutenzione di impianti di riscaldamento di condomini ed edifici privati, è stata recentemente appaltata dal punto di vista operativo a terzi; per affinare tale attività, è stata anche acquisita la certificazione ESCO secondo la UNI CEI 11352

AF Petroli, volendo incrementare il proprio ruolo nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi, ha da tempo adottato un Sistema di Gestione che integra i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 (Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente) che, oltre ad assicurare il pieno rispetto della legislazione e delle normative vigenti in ambito gestionale del servizio, ambientale e della sicurezza, definisce le linee guida per tutta l'Organizzazione, per i fornitori e per le parti interessate, individuando comunque tra i suoi principali obiettivi il pieno soddisfacimento delle attese dei propri Clienti attraverso la qualità del prodotto e del servizio erogato.

L'attività di movimentazione/distribuzione dei prodotti commercializzati, pur essendo sempre pianificata ed organizzata dal personale della logistica interna, non viene svolta direttamente da AF Petroli; infatti già dal 2010 essa è stata affidata ad operatori esterni, con preminente coinvolgimento della ditta AF Logistica srl, azienda controllata da AF Petroli e, negli ultimi tempi, anche da altre ditte operanti nel settore della logistica.

L'attuale sistema di governo societario di AF PETROLI si basa sul modello "tradizionale", connotato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da quattro membri; al Presidente ed al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, oltre alla rappresentanza legale della Società, tutti i poteri di ordinaria amministrazione in forma disgiuntiva.



Le risorse umane in forza alla società comprendono attualmente

- Nr. 2 Amministratori, Direzione e Resp. Commerciali e Acquisti
- Nr. 1 Rappresentante della Direzione

circa 135 addetti, di cui

- N.1 Dirigente
- N. 9 Quadri
- N. 60 impiegati
- N. 65 operai

5.2 Finalità perseguite con l'adozione del Modello

AF PETROLI è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholders* e del lavoro dei propri dipendenti e, per tali ragioni, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere con l'implementazione del Modello previsto dal Decreto 231.

Tale iniziativa è stata assunta nella piena convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto 231, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di AF PETROLI, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231.

Scopo del Modello è, infatti, la costituzione di un sistema strutturato ed organico di protocolli, procedure e istruzioni operative con l'intento di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati presupposto.

In particolare, mediante la previsione delle specifiche misure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AF PETROLI nelle aree di rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni (penali ed amministrative) non solo nei confronti della propria persona ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate da AF PETROLI in modo perentorio ed inderogabile, in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne

vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, soprattutto ai principi etico-sociali su quali AF PETROLI pone le basi della propria attività e della propria missione aziendale;

- consentire a AF PETROLI, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di trasmettere ai dipendenti, consulenti e partners, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei Protocolli e, quindi, del Modello organizzativo adottato, nonché la consapevolezza del valore sociale di tale Modello quale strumento di prevenzione dei reati.

5.3 Criteri seguiti nell'elaborazione del Modello

Nella predisposizione del presente documento, si è tenuto conto dei sistemi di controllo e di gestione esistenti ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, anche in relazione ai reati da prevenire, l'Azienda ha individuato:

- i principi adottati, anche in via di fatto, dalla Società;
- la struttura organizzativa gerarchico/funzionale;
- le procedure aziendali e i presidi attuati relativamente ai sistemi di gestione implementati;
- il sistema di comunicazione al personale e le attività formative intraprese, a favore dello stesso, quali misure ulteriori rispetto all'obbligo vigente di legge, ed attualmente adottati dalla società;
- il sistema disciplinare di cui al CC.NL di categoria;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

I principi cardine a cui il Modello si ispira, sono:

1. le Linee Guida di Confindustria aggiornate al 2021, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs n. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico;



- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione all'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli, nell'ambito di un budget prestabilito;
- l'attività di verifica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- l'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio (Processi sensibili) e del Modello in generale, in relazione all'evoluzione o mutamento delle esigenze e della struttura aziendale e della normativa vigente;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione del Modello.

5.4 Fasi di elaborazione del Modello

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria.

Il Modello Organizzativo di AF PETROLI SPA è stato elaborato ad esito di un procedimento che ha previsto le seguenti fasi:

1. Prima fase: analisi documentale ai fini dell'individuazione dei reati astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività di AF PETROLI SPA

Tale fase ha previsto un'analisi della struttura e dell'organizzazione della Società attraverso disamina di documentazione al fine di individuare, tra i reati presupposto attualmente previsti dal D. Lgs. 231/01, quelli che appaiono astrattamente configurabili in relazione alla tipologia di attività svolta dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è stata analizzata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale;
- Visura camerale;
- Regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- Nomine, incarichi.

Si è altresì tenuto conto di tutte le vicende che hanno interessato la Società con riferimento alle aree sensibili legate al Decreto.



Detta analisi ha condotto alla selezione delle seguenti categorie di reati presupposto ritenute astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.p.A.:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D.Lgs. 231/01)**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24bis, D.Lgs. 231/01)**
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. 231/01)**
- **Reati societari (Art. 25ter, D.Lgs. 231/01)**
- **Reati in materia di corruzione tra privati (Art. 25ter, D. Lgs. 231/01)**
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25quinqies, D.Lgs. 231/01)**
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25septies, D.Lgs. 231/01)**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25octies, D.Lgs. 231/01)**
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25octies.1, D.Lgs. 231/01)**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25novies, D.Lgs. 231/01)**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25decies, D.Lgs. 231/01)**
- **Reati ambientali (art. 25undecies D. Lgs. 231/01)**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25duodecies, D.Lgs. 231/01)**
- **Reati tributari (art. 25quinqiesdecies D. Lgs. 231/01)**

2. Seconda fase: valutazione del rischio reato (risk assessment)

Tale fase ha previsto la valutazione del rischio di commissione dei reati sopra menzionati mediante interviste condotte da parte di consulenti esterni ai referenti dei processi e delle attività considerati "a rischio" per verificare le modalità di gestione di tali processi e l'attuale sistema di controllo interno.

La necessità di svolgimento di tale fase si rinviene all'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 231/01, che si riferisce ad un tipico sistema di *risk management*.

La norma segnala, infatti, le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- a) l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001



b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'azienda ed il suo eventuale adeguamento, in termini di misure di prevenzione capaci di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile (vedasi terza fase), i rischi identificati.

Per gli esiti specifici di tale fase si rimanda all'ALLEGATO 1 del presente Modello.

3. Terza fase: gap analysis ai fini del contenimento del rischio entro un livello "accettabile"

Tale fase ha previsto l'individuazione delle azioni correttive da adottare al fine di contenere il rischio di commissione di reati entro un limite "accettabile".

La gap analysis è stata portata avanti sulla base dei risultati del risk assessment (vedasi ALL. 1); essa è essenziale per la precostituzione di un efficace sistema di gestione del rischio, come ben evidenziato dalla tabella esplicativa che si riporta di seguito.



La predisposizione di un sistema di controllo in grado di gestire il rischio adeguatamente comporterà che il soggetto che eventualmente vorrà commettere reati dovrà eludere fraudolentemente il Modello Organizzativo (art. 6, c. 1, lett. c), condizione che consente alla Società di non incorrere nella responsabilità ex D. Lgs. 231/01 poiché esente da "colpa da organizzazione".

4. Quarta fase: predisposizione del Modello Organizzativo

Tale fase ha previsto la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costituito dai protocolli contenenti le misure di prevenzione emerse come necessarie ad esito delle fasi di risk assessment e gap analysis.

5.5 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AF PETROLI SPA risulta composto:

- dalla presente **Parte Generale**, descrittiva della disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti di cui al D. Lgs. 231/01, della funzione svolta dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del suo



funzionamento e del ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza. La presente Parte Generale è comprensiva del sistema disciplinare che troverà applicazione in caso di inosservanza del Modello Organizzativo o del Codice Etico;

- da diverse **Parti Speciali** (o protocolli di prevenzione del reato), suddivise in base alle tipologie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Le Parti Speciali sono state elaborate per le specifiche tipologie di reato ritenute "a rischio" avuto riguardo all'attività di AF PETROLI SPA ed, in particolare:

- **i reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale 1);**
- **i reati informatici (Parte Speciale 2);**
- **i reati societari (Parte Speciale 3);**
- **i reati in materia di corruzione tra privati (Parte Speciale 4);**
- **i reati in materia di gestione del personale (Parte Speciale 5);**
- **i reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6);**
- **i reati in materia di riciclaggio (Parte Speciale 7);**
- **i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale 8)**
- **i reati in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 9);**
- **i reati ambientali (Parte Speciale 10);**
- **i reati tributari (Parte Speciale 11).**

Le misure di prevenzione contenute nelle Parti Speciali saranno destinate ai soggetti operanti nelle relative aree a rischio di AF PETROLI SPA, ad esito di quanto emerso nella fase di risk assessment, così come riassunto nella tabella seguente.



		CATEGORIA DI REATI										
		P.A.	INF	SOC	CORR	SSL	RIC	CON	AUT	AMB	HR	TRIB
AREE A RISCHIO	CdA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Affari Generali	X										
	Amministrazione	X		X			X	X				X
	Ufficio Gare	X										
	Acquisti	X			X		X			X		
	Commerciale				X		X					
	Risorse Umane	X			X						X	
	IT		X						X			
	QHSE	X			X	X				X		

Al Modello di Organizzazione sono allegati i seguenti documenti necessari alla corretta applicazione dello stesso e da **considerarsi egualmente cogenti per i Destinatari**:

- **ALLEGATO 1: Esiti della fase di risk assessment;**
- **ALLEGATO 2: Codice Etico, descrittivo dei principi etici e dei valori ai quali viene improntata l'attività della Società;**
- **ALLEGATO 3: Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società.**

5.6 Il Modello 231 ed il Sistema di Gestione Integrato dei rischi

Il tema della conformità normativa (*compliance*) assume rilievo non solamente in relazione al D. Lgs. 231/01, ma anche rispetto a tutte le altre norme imperative che risultano significative rispetto all'attività dell'azienda.

La gestione dei numerosi obblighi di *compliance*, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività: risulta pertanto fondamentale che tra i vari sistemi di gestione del rischio venga attuata una efficiente sinergia.

La necessità di coordinamento assume maggiore valenza se si considera che anche una gestione ottimale della *compliance* rappresentata, ad esempio, dal possesso di una certificazione (ad. es. UNI EN ISO 14001; UNI EN ISO 45001; UNI EN ISO 9001, eccetera) non vale, di per sé, ad escludere la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01 in caso di commissione di reato.

I sistemi di certificazione, infatti, svolgono una funzione diversa rispetto ai Modelli Organizzativi di cui al Decreto 231 e, per tale ragione, i requisiti di idoneità dei modelli ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente non sono del tutto corrispondenti a quelli richiesti per ottenere le certificazioni dei sistemi di gestione.

In quest'ottica, un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto.

Al momento dell'adozione del Modello, A.F. PETROLI S.P.A. risulta in possesso delle seguenti certificazioni:

CERTIFICAZIONE	AMBITO
ISO 9001: 2015	QUALITA'
ISO 14001: 2015	AMBIENTE

Nella consapevolezza delle diverse funzioni svolte dal Modello Organizzativo e dai sistemi di certificazione, AF PETROLI opererà affinché venga assicurato un efficace coordinamento tra i sistemi al fine di ottimizzare la compliance dell'azienda in tutti i vari aspetti significativi dell'attività.

Le Procedure facenti parte dei sistemi di gestione certificati vengono considerate comunque come parti integranti del presente Modello Organizzativo ed egualmente cogenti.

5.7 Destinatari del Modello

I Destinatari sono quei soggetti nei confronti dei quali l'applicazione delle regole di comportamento contenute nel Modello Organizzativo di AF PETROLI SPA è da considerarsi obbligatoria a pena di sanzione, da individuarsi in:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione della Società;
- i componenti degli Organi Sociali;
- i dirigenti;
- i dipendenti e/o, in generale, quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente.



Sono, inoltre, destinatari del Modello i soggetti terzi che, pur non prestando la propria opera in maniera continuativa a favore della società o attraverso un rapporto di lavoro dipendente, operano su mandato o per conto della stessa, quali, ad esempio, consulenti, collaboratori esterni o fornitori.

5.8 Adozione e diffusione del Modello

Il Modello è adottato e reso efficace con atto dell'Organo Amministrativo.

Per assicurare piena efficacia è, inoltre, necessario che esso venga portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante le attività più opportune in relazione ai tipi di Destinatari (pubblicazione sul sito internet; attività di formazione; inserimento di apposita clausola nei contratti con controparti commerciali, ecc.).

5.9 Applicazione del Modello

Una volta adottato il Modello, è necessario che la Società assicuri l'applicazione delle misure ivi contenute nelle modalità più opportune.

In linea generale, è necessario che l'applicazione avvenga nel rispetto dei seguenti **principi fondamentali**:

1. **"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"**.

Con tale principio si intende che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di effettuare in ogni momento controlli sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché su chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2. **"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"**.

Con tale principio si intende che il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

3. **"I controlli devono essere documentati"**

Con tale principio si intende che il sistema di controllo deve prevedere un meccanismo di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.



I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, anche il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nell'ambito e secondo quanto stabilito dalle leggi, normative e codici di comportamento vigenti. La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

5.10 Aggiornamento del Modello

Per la piena efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è fondamentale che esso venga inteso quale strumento "in divenire": le misure in esso contenute sono, infatti, elaborate in funzione della specifica situazione della Società al momento dell'adozione.

Ne consegue che il rischio di commissione di reati deve considerarsi variabile rispetto ad eventi in tal senso significativi.

Esempi di eventi significativi possono essere:

- *modifiche strutturali o organizzative della Società* (ad esempio, acquisizione di partecipazioni in altre società; esercizio di nuove attività);
- *modifiche normative* (ad esempio, introduzione nel D. Lgs. 231/01 di nuovi reati presupposto).

Pertanto, in caso di verifica di eventi significativi in tal senso, occorrerà sempre valutare se il rischio di commissione dei reati sia variato e procedere coerentemente con l'adeguamento delle misure di prevenzione.

6. L'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eserciti la propria efficacia esimente è necessario che venga affidato ad un organismo autonomo e indipendente dall'ente - l'Organismo di Vigilanza -, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei presidi contenuti nel Modello, nonché sul mantenimento della sua efficacia nel corso del tempo.

6.1 Attività e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Le principali funzioni esercitate dall'Organismo di Vigilanza sono di:

- vigilanza sull'efficacia del Modello;
- impulso all'organo amministrativo di adozione delle opportune iniziative di adeguamento nel caso in cui si manifesti l'inefficacia del Modello;
- vigilanza sull'osservanza del Modello;



- impulso all'organo amministrativo di adozione di opportuni provvedimenti disciplinari in caso di inosservanza delle regole del Modello;
- monitoraggio dell'efficacia del Modello in relazione a eventuali riforme normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed eventuale impulso all'organo amministrativo di aggiornamento del Modello;
- monitoraggio sull'efficacia del Modello in relazione a eventuali modifiche strutturali e organizzative della Società ed eventuale impulso all'organo amministrativo di adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'organo amministrativo ed esercita la propria attività con autonomia e indipendenza da qualsiasi altro organo della Società, disponendo ed attuando tutte le verifiche, gli accessi e le acquisizioni documentali che ritiene opportuni per assicurare piena applicazione ed efficacia al Modello.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

In occasione di verifiche o ispezioni, tutti i Destinatari sono tenuti a fornire all'Organismo qualsiasi informazione o documento che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ad ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che pervenga dall'Organismo.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

L'Organismo di Vigilanza svolge la propria attività in forma *monocratica* (Organismo composto da un solo soggetto) o *collegiale* (Organismo composto da più soggetti AF PETROLI SPA ha ritenuto adeguato rispetto alla propria realtà affidare l'incarico ad un Organismo avente struttura monocratica, identificabile nella persona dell'Avvocato Arianna Bassi).

All'Organismo di Vigilanza spetta un compenso adeguato per l'esercizio della propria carica, da ritenersi distinto rispetto al budget messo a disposizione per l'attuazione concreta dell'attività.

Mediante apposito "Regolamento interno di attività" che l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad approvare verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché, in collaborazione con il CdA, i flussi



informativi da e verso l'Organismo stesso. È opportuno che l'OdV formuli nel regolamento delle proprie attività le cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc. Non è, invece, consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall'OdV in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza. L'Organismo di Vigilanza curerà quindi la verbalizzazione delle proprie sedute e si riunirà, senza indugio, quando se ne verifichi l'opportunità.

Le attività dell'OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, ferma restando la vigilanza dell'organo amministrativo sul suo corretto operato.

6.2 Budget dell'Organismo di Vigilanza

Coerentemente alle proprie caratteristiche di autonomia e indipendenza, è messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget annuale determinato dal CdA per l'espletamento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali voci di investimento del budget sono:

- gestione e aggiornamento del Modello documentato;
- monitoraggio delle variazioni dei processi a rischio reato e dei relativi documenti sistemici;
- monitoraggio del contesto dei riferimenti ed in particolare di quello legislativo afferente ai reati d'interesse e del relativo regime interpretativo;
- attività d'informazione e formazione, dirette anche a nuove figure nell'organizzazione;
- costi strutturali dell'Organismo di Vigilanza;
- attività di analisi delle informazioni che confluiscono all'Organismo di Vigilanza;
- attività ispettive e di auditing svolte dall'Organismo di Vigilanza;
- attività di supporto consulenziale all'Organismo di Vigilanza per aree di competenza diverse;
- attività di indagine della gestione su segnalazioni da "whistleblowing"

6.3 Il sistema di flussi informativi

I flussi informativi costituiscono il nucleo del sistema di monitoraggio del Modello: **si sostanziano in comunicazioni che intercorrono tra l'Organismo di Vigilanza e la Società ed i suoi collaboratori (interni ed esterni), riguardanti tutte le informazioni che assumono rilevanza ai fini dell'osservanza e del mantenimento dell'efficacia del Modello.**

I flussi informativi intercorrono sia dai referenti delle funzioni "a rischio" verso l'OdV (i referenti delle funzioni a rischio sono, infatti, chiamati a riferire all'Organismo sull'applicazione del Modello) sia dall'OdV agli organi societari affinché questi abbiano adeguata contezza dello stato dell'applicazione e dell'efficacia del Modello e adottino le determinazioni che eventualmente risultano necessarie.

6.3.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà presentare esso stesso richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o da situazioni specifiche che dovessero di volta in volta essere rilevate nel corso della propria attività.

Al fine di assicurare un costante controllo sull'operato dell'Organismo di Vigilanza e di garantire il rispetto della normativa vigente in materia, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione mediante due relazioni semestrali nelle quali saranno illustrate le attività svolte e lo stato di applicazione ed efficacia del Modello.

6.3.2 Flussi informativi dai Responsabili di funzione all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, segnalazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi che possa influire sull'organizzazione della Società e sul presente Modello o comunque sulle attività poste in essere dall'Azienda.

Riguardo ai flussi informativi *verso* l'OdV, essi possono essere:

- **periodici:** intervengono ordinariamente e a cadenza periodica per monitorare l'efficacia e l'osservanza del Modello tra l'OdV e soggetti precisamente individuati che svolgono la propria attività nell'ambito di funzioni che sono state ritenute "a rischio" di commissione reato.
- **a evento:** intervengono straordinariamente nel caso si verifichino eventi che possano impattare sul Modello e che devono essere portati a conoscenza dell'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere oggetto di flussi informativi e devono essere sempre e obbligatoriamente trasmessi all'OdV:

- segnalazioni di condotte che potrebbero astrattamente integrare illeciti e/o reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01;
- ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso;
- informative, provvedimenti o qualsiasi altro tipo di documento proveniente dall'autorità giudiziaria o da qualsiasi altra pubblica autorità;
- notizie di visite ispettive della Pubblica Autorità;
- richieste di assistenza legale avanzate da dirigenti e/o dipendenti della Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari;
- notizie riguardanti la richiesta, l'ottenimento e l'erogazione di finanziamenti pubblici;



- informative di avvio di procedimenti disciplinari per il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, e relativi esiti;
- aggiornamenti di organigramma e sistema di deleghe/procure;
- informazioni inerenti la modifica nell'organizzazione delle aree a rischio.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV costituisce violazione del Modello e risulta, quindi, assoggettata alle previsioni del sistema sanzionatorio.

AF PETROLI SPA condanna qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti dei segnalanti degli illeciti attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari; la Società applica sanzioni disciplinari, altresì, a chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni destituite di fondamento.

6.4 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere caratteristiche di *autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione*.

Il requisito di *autonomia* va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nei rapporti con l'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di dirigenti o da parte di qualsiasi soggetto che svolga la propria attività in favore dell'ente.

Il requisito di *indipendenza* deve intendersi come complementare rispetto a quello di autonomia e indica l'assenza di condizionamenti economici o personali e di conflitti di interesse con la Società.

L'*indipendenza* è assicurata attraverso la disponibilità dell'OdV di un budget annuale di cui possa usufruire per condurre le verifiche tecniche necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è, inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi: diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale "l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche" (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Il requisito di *onorabilità* si riferisce alla assenza di situazioni che possano compromettere la rispettabilità, la professionalità o il prestigio dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito di *professionalità* si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività: è essenziale, infatti, che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: il Modello

deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in "attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati" (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

Per *continuità d'azione* si intende la necessità che l'attività dell'Organismo di Vigilanza sia organizzata in modo tale da assicurare che il monitoraggio del Modello sia costante.

6.5 Cause di ineleggibilità, decadenza o revoca dell'Organismo di Vigilanza

Avuto riguardo ai requisiti sopra descritti, non possono essere nominati quali membri dell'Organismo di Vigilanza di AF PETROLI coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
 - per uno dei delitti previsti dal r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori e con i sindaci-revisori (qualora presenti);
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- abbiano prestato fideiussione altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla stessa.

I membri dell'Organismo decadono nel momento in cui si manifestano una o più delle cause di ineleggibilità sopra elencate.

L'organo amministrativo può revocare, per giusta causa, i poteri ad un membro dell'Organismo di Vigilanza nel caso di:

- grave inadempimento ai propri compiti previsti dal Modello Organizzativo;
- sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

6.6 Rapporti tra OdV e Organi Sociali

L'Organismo riferisce sulla propria attività all'organo amministrativo attraverso due relazioni semestrali nelle quali fornisce informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

L'Organismo potrà richiedere incontri con l'organo amministrativo ogni qualvolta sia necessario un confronto per relazionare in merito a situazioni specifiche che attengano all'attuazione e/o all'efficacia del Modello.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'organo amministrativo per riferire in merito all'attuazione del Modello o a situazioni specifiche.

7. Adozione e diffusione del Modello

Il Modello Organizzativo è adottato con atto dell'organo amministrativo, così come i successivi aggiornamenti che dovessero rendersi necessari per il mantenimento della sua efficacia, dietro impulso da parte dell'Organismo di Vigilanza e nei casi precedentemente esplicitati.

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Una volta adottato, è fondamentale che il Modello Organizzativo sia portato a conoscenza del personale dipendente e dirigente della Società.

I destinatari del Modello sono tenuti a:

- conoscere i principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico ed applicarli nell'ambito della propria attività;



- contribuire - nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie responsabilità - alla implementazione del Modello segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società in tema di responsabilità amministrativa agli enti ex D. Lgs. 231/01 e Modello Organizzativo; la mancata partecipazione agli eventi di formazione costituisce illecito disciplinare ed è passibile di sanzione.

La Società agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello:

- nei confronti del personale interno, mediante la distribuzione della documentazione in formato cartaceo e/o elettronico; al momento della consegna, ogni ricevente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto dei contenuti del Modello e del Codice Etico.
- nei confronti dei collaboratori esterni (ad es. consulenti o partner commerciali), attraverso la pubblicazione sul sito web del Codice Etico; nei contratti che sottoscriverà, la Società dovrà inserire una clausola contenente un'impegnativa alla conoscenza ed al rispetto dei contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico, con impegno al loro rispetto anche in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti. A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

AF PETROLI SPA si impegna ad impartire la formazione sul Modello Organizzativo e sul Codice Etico con lo scopo di garantire e mantenere l'effettiva conoscenza del Modello da parte del personale.

L'azienda deve programmare un piano di formazione avente l'obiettivo di far conoscere a tutti i Dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del D.Lgs n. 231/01, il nuovo Modello Organizzativo e il Codice Etico. Il piano di formazione, costruito e gestito dalla Direzione Risorse Umane, in coordinamento con l'OdV, tiene in considerazione molteplici variabili, in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione.

Il piano deve prevedere:

- a) una formazione di base per tutto il personale, che consenta la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale - normativa di riferimento (D.Lgs. n. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti del Codice Etico - da verificare con test di apprendimento finale;

- b) specifici interventi di aula per le persone che operano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti, in cui vengono illustrati anche gli specifici Protocolli;
- c) moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o procedurali interni.

La conoscenza del sistema di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico dovrà, inoltre essere assicurata a tutti gli eventuali neo-assunti mediante consegna della documentazione (e contestuale sottoscrizione dell'impegnativa al rispetto dei principi ivi contenuti) e successiva formazione.

8. Sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare è teso a disciplinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione del Modello e del Codice Etico adottati da AF PETROLI SPA, che intende improntare la propria attività ad un maggior grado di legalità attraverso l'osservanza dei principi comportamentali e dei valori etici contenuti nei richiamati documenti ed intende, dunque, riconoscerne la rilevanza e assicurarne l'efficacia mediante l'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono documenti adottati in autonomia dalla Società, pertanto le sanzioni si applicano a prescindere dal fatto che le condotte integrino o meno illeciti penali o amministrativi e, in tal caso, si risolvano in un accertamento di responsabilità penale o amministrativa.

8.1 Le violazioni passibili di sanzione

Costituiscono violazioni del Modello:

- a) comportamenti che possono integrare i reati presupposto richiamati dal D. Lgs. 231/01, anche sotto forma di tentativo;
- b) comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Codice Etico;
- c) comportamenti non conformi alle misure finalizzate a minimizzare il rischio di commissione di specifici reati e contenuti nelle Parti Speciali del Modello Organizzativo;
- d) comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nel mancato invio dei flussi informativi; nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesti dall'Organismo, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo agli incontri e sopralluoghi programmati dall'OdV;
- e) la mancata partecipazione alla formazione in materia di D. Lgs. 231/01 e Modello Organizzativo;
- f) comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti che segnalano possibili illeciti o violazioni del Modello;



g) l'effettuazione di segnalazioni di illeciti infondate con dolo o colpa grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, verrà applicata la sanzione più grave.

8.2 Valutazione della gravità della violazione

La gravità della violazione (e l'entità della sanzione ad essa correlata) sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- il livello di responsabilità e autonomia del soggetto che ha commesso l'infrazione;
- il grado di dolo o colpa;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione ai quali è stata esposta la Società a seguito della violazione;
- l'esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei al Modello Organizzativo o al Codice Etico, in capo al soggetto;
- le circostanze, i tempi ed i modi della violazione.

8.3 Misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico devono essere scrupolosamente osservati da tutti i dipendenti a prescindere dall'inquadramento contrattuale.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL Commercio).

I provvedimenti disciplinari irrogabili in caso di commissione delle violazioni elencate al paragrafo 2 sono i seguenti:

- a) *ammonizione verbale;*
- b) *ammonizione scritta;*
- c) *multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;*
- d) *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro;*
- e) *licenziamento disciplinare.*

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di *ammonizione verbale* o *ammonizione scritta*, a seconda della gravità della violazione, il dipendente che: i) violi le regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo o dal Codice Etico, purché tale condotta non determini l'applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.



- Lgs. 231/01; ii) tenga un comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV; ii) non partecipi agli incontri di formazione organizzati dalla Società in materia di D. Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della *multa fino a quattro ore di retribuzione* il dipendente che: i) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o scritto, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, purché tale condotta non determini l'applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01; ii) ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di altro dipendente che abbia effettuato una segnalazione di illecito; iii) effettuati con dolo o colpa grave una segnalazione di illecito che si riveli poi infondata;
 3. incorre nel provvedimento della *sospensione dal lavoro fino a dieci giorni*, il dipendente che: i) nel violare le regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo o dal Codice Etico, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01; ii) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
 4. incorre nel provvedimento del *licenziamento* il dipendente che: i) adotti un comportamento palesemente in violazione delle regole di comportamento previste nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, tale da integrare uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 e determinare la concreta applicazione a carico della Società di una delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01; ii) adotti un comportamento che integri un tentativo diretto in modo non univoco a commettere uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 o qualora il comportamento integri un reato presupposto e non venga applicata alcuna sanzione alla Società; iii) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto 3 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni.

Le violazioni del Modello potranno essere segnalate all'Organismo di Vigilanza (secondo quanto previsto nel Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società, ALL. 3) che procederà ad accertarne la fondatezza mediante adeguate verifiche e che successivamente riferirà al Consiglio di Amministrazione, affinché dia avvio al procedimento di contestazione disciplinare e provveda (eventualmente) ad irrogare una delle sanzioni di cui sopra.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato in mancanza di preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e di richiesta di osservazioni a sua difesa.

La Società dovrà sempre tenere informato l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni irrogate.



È vietato qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di illeciti.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

8.4 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico devono essere scrupolosamente osservati da tutti i dipendenti con qualifica di dirigenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono i seguenti:

- a) *censura scritta;*
- b) *sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;*
- c) *licenziamento giustificato con diritto al preavviso;*
- d) *licenziamento per giusta causa.*

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo e/o dal Codice Etico della Società, al dirigente verrà applicata la *censura scritta* consistente nel richiamo all'osservanza del Modello e del Codice Etico, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo e/o dal Codice Etico della Società, il dirigente incorre nel provvedimento della *sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;*
- in caso di grave violazione di una o più delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo e/o dal Codice Etico della Società che: i) esponga la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01; o ii) sia diretta in modo univoco al compimento di uno dei

reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, il dirigente incorre nel provvedimento del *licenziamento giustificato con diritto al preavviso*;

- laddove la violazione di una o più delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo e/o dal Codice Etico sia di gravità tale da determinare il rischio concreto di applicazione di una delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del *licenziamento per giusta causa*.

Le violazioni del Modello da parte dei dirigenti potranno essere segnalate all'Organismo di Vigilanza (secondo quanto previsto nel Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società, ALL. 3) che procederà ad accertarne la fondatezza mediante adeguate verifiche e che successivamente riferirà al Consiglio di Amministrazione, affinché dia avvio al procedimento di contestazione disciplinare e provveda (eventualmente) ad irrogare una delle sanzioni di cui sopra.

La Società dovrà sempre tenere informato l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni irrogate.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente abbia determinato una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.

In ogni caso, nei confronti del dirigente sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

È vietato qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di illeciti compiuti dai dirigenti.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

8.5 Misure disciplinari nei confronti degli amministratori

In caso di accertata violazione del Modello e del Codice Etico, da parte di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 2406 c.c. ed in ossequio alle disposizioni di legge applicabili ovvero in caso di inerzia dello stesso Consiglio, il Presidente del Collegio Sindacale, su segnalazione dell'infrazione da



parte dell'OdV, convocherà immediatamente o comunque tempestivamente l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di eventuale revoca del mandato o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c..

L'Assemblea, una volta esaminata la segnalazione, formulerà per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dell'amministratore, e provvederà a comunicarla all'interessato, al Collegio Sindacale e all'OdV.

L'Assemblea in successiva seduta, nel rispetto dei più congrui termini a difesa, deciderà circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità, e provvederà a comunicarla all'interessato, al Collegio Sindacale e all'OdV.

Nei confronti degli amministratori che violino le disposizioni del Modello, è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria del danno subito in base alle norme del Codice Civile applicando la relativa normativa.

È vietato qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di illeciti.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

8.6 Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci

In caso di accertata violazione del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più sindaci, anche di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis d.lgs.231/2001 in materia di segnalazione e diritto alla riservatezza, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 2407 c.c. ed in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, su tempestiva segnalazione dell'infrazione accertata da parte dell'OdV, convocherà immediatamente o comunque tempestivamente l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di eventuale revoca del mandato o di azione di responsabilità nei confronti dei sindaci ai sensi dell'art. 2393 c.c..


I provvedimenti dell'Assemblea in merito alle contestazioni di inosservanza del Modello e di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis d.lgs.231/2001 in materia di segnalazione e diritto alla riservatezza, saranno formulate per iscritto, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in successiva seduta, nel rispetto dei più congrui termini, a difesa, deciderà circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

È salva comunque l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale con eventuale richiesta risarcitoria in applicazione delle norme del Codice Civile.

8.7 Misure disciplinari nei confronti dei terzi

In caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di soggetti terzi (consulenti, fornitori, partners commerciali, ecc.) esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli specifici contratti intercorsi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, quale l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.





Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

Sistema di segnalazione degli illeciti

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//


¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



Sommario

1. Scopo e campo di applicazione del Sistema di segnalazione	3
2. Oggetto della segnalazione e soggetti segnalanti	3
3. Procedura di segnalazione.....	4
4. Tutela della privacy.....	5
5. Tutela del segnalante	6





1. Scopo e campo di applicazione del Sistema di segnalazione

L'art. 6, comma 2bis del D. Lgs. 231/01, prescrive che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedano uno o più canali di segnalazione che consentano ai soggetti che prestano la propria opera in favore della Società - sia "apicali" che "sottoposti" - di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi precisi e concordanti o di violazione del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tale previsione normativa è finalizzata a diffondere ulteriormente la cultura della legalità nello svolgimento dell'attività d'impresa, attraverso l'implementazione di un sistema di segnalazione che favorisca l'emersione di illeciti, anche mediante la previsione di forme di tutela da successivi atti di ritorsione o discriminatori per i soggetti che effettuano le segnalazioni (si rimanda, in tal senso, a quanto specificamente previsto dalla Parte Generale del Modello e dal Codice Etico).

Per quanto premesso, viene introdotto il presente sistema di segnalazione di illeciti che assolve alla duplice finalità di:

- rendere il Modello Organizzativo di AF PETROLI SPA pienamente conforme ai dettami normativi del D. Lgs. 231/01, ed in particolare, all'art. 6, c. 2bis del Decreto;
- garantire la massima efficacia applicativa al Modello Organizzativo di AF PETROLI SPA.

2. Oggetto della segnalazione e soggetti segnalanti

Le segnalazioni devono avere ad oggetto:

- *Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, dovendosi intendere per tali i comportamenti che potrebbero integrare i reati presupposto di cui al D. Lgs 231/01, anche sotto forma di tentativo;*
- *Condotte poste in essere in violazione del Modello Organizzativo della Società, dovendosi intendere per tali i comportamenti che, anche se non costituenti reato, sono compiuti in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Società.*

Le segnalazioni aventi oggetto differente rispetto a quelli sopra elencati (a titolo di esempio, le lamentele inerenti al proprio rapporto di lavoro) non saranno prese in considerazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate quando fondate su elementi *precisi e concordanti*.

A titolo esemplificativo, la segnalazione, affinché sia utile e consenta di procedere alle appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza, deve contenere:

- *una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;*
- *una descrizione delle modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell'evento;*



- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), se conosciuti;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

I soggetti abilitati a presentare le segnalazioni sono tutti gli esponenti aziendali (di qualsiasi livello) tenuti ad osservare ed applicare il Modello Organizzativo ed il Codice Etico di AF PETROLI SPA, nonché tutti i soggetti esterni (fornitori, clienti, partners commerciali) che con AF PETROLI intrattengono rapporti di qualsivoglia natura.

3. Procedura di segnalazione

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza della Società.

Le segnalazioni potranno essere inviate:

- tramite posta elettronica, all'indirizzo: odv@afpetroli.it
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: **All'attenzione del OdV AF Petroli Spa - Avv. Arianna Bassi - Via Garibaldi, 7 40124 - Bologna (BO)**

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

L'Organismo di Vigilanza adotterà le opportune misure per garantire la riservatezza del segnalante, fatte salve eventuali necessità di intraprendere iniziative giudiziali da parte della Società (ad esempio, necessità di presentare una denuncia-querela).

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV effettua una prima valutazione di rilevanza e fondatezza della segnalazione.

A titolo esemplificativo, verrà valutato:

- se la segnalazione ha attinenza con il Modello Organizzativo e/o il Codice Etico di AF PETROLI SPA e, in generale, il sistema normativo di cui al D. Lgs. 231/01;
- la gravità e l'imminenza del rischio per la Società e/o per i terzi portatori di interesse;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

La prima valutazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'invio della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.

Qualora l'OdV ritenga la segnalazione non pertinente, risconterà la segnalazione a mezzo mail con indicazione dei motivi della propria decisione e procederà all'archiviazione.



Qualora, invece, l'OdV ritenga la segnalazione pertinente, procederà alla raccolta di informazioni ulteriori, anche avvalendosi della collaborazione di altre funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

A conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, l'OdV, qualora ritenga la segnalazione fondata, provvede a informare l'organo amministrativo per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

L'OdV provvede, altresì, ad informare l'organo amministrativo qualora emerga che sia stata effettuata una segnalazione infondata con dolo o colpa grave per l'adozione dei provvedimenti disciplinari adeguati.

Qualora, invece, a seguito degli accertamenti, l'Organismo ritenga la segnalazione inconferente rispetto all'ambito di applicazione del presente sistema o, per qualsiasi altra ragione non meritevole di sanzione, provvede ad informare il segnalante sull'esito della valutazione e sulle motivazioni.

Infine, l'OdV provvede a redigere un report finale della valutazione, ed alla sua corretta archiviazione con accesso ai soli soggetti autorizzati.

4. Tutela della privacy

AF PETROLI SPA, nell'applicazione del presente sistema, assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

In particolare, i dati personali del segnalante e del segnalato devono essere trattati con la massima riservatezza e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al fine di non pregiudicare il buon esito dell'iter procedurale e di non esporre a rischi di ritorsione il segnalante stesso.

I dati personali raccolti in esecuzione della presente procedura saranno quelli strettamente necessari ai fini dell'indagine; la necessità dei dati verrà quindi valutata al momento della ricezione della segnalazione, con conseguente eliminazione dei dati che dovessero risultare esorbitanti.

L'esercizio dei diritti in tema di privacy (es. diritto di accesso) da parte del segnalato potrebbe essere limitato (in virtù di quanto consentito dall'art. 2 undecies D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche) qualora la Società ritenga tale misura necessaria al buon esito della procedura; in tal caso, la limitazione viene comunicata e motivata senza ritardo dal responsabile del trattamento e protratta nella misura e per il tempo necessari.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Modello Organizzativo.



La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5. Tutela del segnalante

AF PETROLI SPA non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione.

Il segnalante, inoltre, qualora si verificano situazioni di discriminazione, ha diritto a richiedere il trasferimento ad altro ufficio e/o mansione e, laddove ragionevolmente possibile, la Società deve provvedere al soddisfacimento di dette richieste.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti direttamente all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Responsabile del dipendente, il quale valuterà l'opportunità di:

- adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- segnalare all'OdV e/o all'organo amministrativo la necessità di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 1

Reati contro la Pubblica Amministrazione

(artt. 24,25, 25decies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area Affari Generali

Area Amministrazione

Ufficio Finanziario

Ufficio Gare

Area Acquisti

Area Risorse Umane

Area QHSE

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24, 25, 25decies del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati contro la Pubblica Amministrazione che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 316bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 c.p. - Truffa (in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea)
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata (in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea) per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica (in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea)
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 346bis c.p. - Traffico di influenze illecite
- Art. 377bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione



di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5164 ad euro 25822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p.- Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 640 c.p. - Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal Servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio



Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,



ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

In linea generale, i reati trattati nella presente Parte Speciale sono posti a tutela del bene giuridico del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui devono poter usufruire tutti consociati (partecipanti alla *res publica*).

Il *buon andamento* può essere definito come efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in termini di utilizzo congruo ed efficiente delle proprie risorse economiche.

Alcuni dei reati trattati nella presente Parte Speciale, difatti, puniscono condotte che comportano un cattivo utilizzo delle risorse pubbliche per condotte riconducibili ai privati (in tale contesto, le aziende): ad esempio, nel caso in cui si ottengano contributi o finanziamenti pubblici e non li si destini ai fini per i quali essi sono stati erogati (art. 316bis c.p.); oppure, qualora i contributi siano ottenuti indebitamente quando in realtà essi non sarebbero spettanti (art. 316ter c.p.), anche utilizzando a tal fine artifici e raggiri (art. 640bis c.p.); oppure, qualora nell'esecuzione di un rapporto contrattuale di fornitura con la Pubblica Amministrazione, le obbligazioni contrattuali non vengano adempiute con fraudolenza (art. 356 c.p.).

L'*imparzialità*, invece, può essere intesa come diritto dei cittadini a fruire con uguaglianza dei servizi che la Pubblica Amministrazione deve rendere.

L'*imparzialità* della Pubblica Amministrazione può essere lesa da condotte che vanno ad alterare la corretta fruizione di tali servizi, ad esempio, mediante l'utilizzo di pratiche corruttive.

Le pratiche corruttive si sostanziano nella corresponsione di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio affinché questi compiano un atto proprio del loro ufficio (art. 318 c.p.) o contrario ai propri doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), in tutti i contesti nei quali la Pubblica Amministrazione esercita la propria attività, anche quello giudiziario (art. 319ter c.p.).

La condotta penalmente rilevante può configurarsi anche qualora sia il privato a sollecitare l'accordo corruttivo senza che il pubblico ufficiale la accolga (art. 322 c.p.) oppure qualora il privato accetti su pressioni ricevute dal pubblico ufficiale (art. 319 quater c.p.).



La nozione di *pubblico ufficiale* si rinvia all'art. 357 del codice penale, secondo il quale sono pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"

Gli incaricati di *pubblico servizio*, invece, vengono definiti come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 640, c. 2, n. 1 c.p - Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico	False dichiarazioni o omissioni di informazioni, che inducono in errore per ottenere indebitamente la partecipazione a una procedura competitiva o l'assegnazione di una commessa da parte della Pubblica Amministrazione (fase antecedente alla conclusione del contratto)
Art. 640, c. 2, n. 1 c.p - Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico art. 640bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640ter c.p. - Frode informatica	Utilizzo di dichiarazioni contenenti false informazioni o presentazione di documenti falsi, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dall'Unione Europea Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dall'Unione Europea Predisposizione ed inoltro di documenti in adempimento degli obblighi previdenziali non veritieri al fine di ottenere un indebito vantaggio Alterazione dei registri informatici della P.A. per procurare un ingiusto profitto alla società con danno dello Stato (ad. es. per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento di contributi o finanziamenti, o per modificare l'importo dei finanziamenti ottenuti).
Art. 316bis c.p - Malversazione a danno dello Stato	Destinazione di tutto o parte delle erogazioni, finanziamenti, contributi ricevuti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti
Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture	Prestazione di beni o servizi difforme rispetto a quanto pattuito in un contratto intercorso con la Pubblica Amministrazione (fase successiva alla conclusione del contratto) in modalità fraudolenta
art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità	Dazione o promessa di dazione a pubblico funzionario di denaro o altra utilità, al fine di ottenere esito positivo nell'ambito di un'ispezione Corresponsione di somme di denaro o altre utilità ai consulenti incaricati di rappresentare la società



<p>art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione</p>	<p>nei confronti della P.A., al fine di indirizzare a vantaggio della società l'esito dell'ispezione</p> <p>Assunzione o offerta di assunzione alle dipendenze della Società di persone legate a pubblici funzionari per ottenere indebiti vantaggi a favore della Società (ad es. assegnazione di un appalto)</p> <p>Accordo con fornitori per l'acquisto di beni e servizi per importi superiori a quelli reali o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione</p> <p>Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione; pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione.</p>
<p>Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Avanzamento di specifiche richieste o esercizio di pressioni su Giudici, membri di collegi Arbitrali, periti d'Ufficio e ausiliari del Giudice, al fine di influenzarne indebitamente le decisioni in merito a procedimenti nei quali è parte la Società, anche attraverso intermediari</p> <p>Erogazione di somme di denaro o altre utilità non dovute agli organi giudiziari o a loro ausiliari per influenzare l'esito del procedimento in cui è parte la Società</p> <p>Induzione a tacere o a mentire con offerta o promessa di denaro o di altra utilità della persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria</p> <p>Affidamento di incarichi a professionisti esterni "vicini" agli organi giudicanti per condizionarne il giudizio</p>

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sopra riportati sono le seguenti:

- **Richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni**
- **Richieste di erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici**
- **Partecipazione a gare d'appalto**



- **Stipula e gestione di contratti attivi con la P.A.**
- **Selezione dei fornitori di beni/servizi**
- **Approvvigionamento di beni/servizi**
- **Gestione di visite ispettive**
- **Gestione contenziosi**
- **Gestione pagamenti**
- **Selezione e gestione del personale**

Le aree nelle quali è emerso che vengono svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Affari Generali**
- **Acquisti**
- **Amministrazione**
- **Ufficio Finanziario**
- **Ufficio Gare**
- **Risorse Umane**
- **QHSE**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dagli artt. 24, 25, 25decies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività a rischio individuati nella presente Parte Speciale, devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata formazione in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.p.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Controllo di correttezza e veridicità prima dell'invio di documentazione destinata alla Pubblica Amministrazione
- Controllo del Collegio Sindacale
- Gestione delle visite ispettive da parte di almeno due addetti
- Pagamenti in modalità tracciabili
- Controllo dei pagamenti rispetto alla documentazione contrattuale/contabile giustificativa
- Determinazione preventiva all'interno del budget delle spese di rappresentanza
- Tracciabilità del processo di selezione e gestione del personale

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Partecipazione a gare d'appalto/stipula e gestione di contratti attivi con la P.A.

Ai Destinatari è richiesto di:

- garantire che i rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure competitive e/o nella negoziazione diretta avvengano nella piena osservanza della legge e che essi siano improntati a principi di integrità, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- prima dell'invio o della consegna della documentazione necessaria a partecipare alla procedura competitiva, assicurare un controllo sulla correttezza e veridicità dei dati contenuti nella documentazione da parte di soggetto diverso rispetto a colui che l'ha predisposta;
- definire modalità e parametri per la determinazione del prezzo dell'esecuzione della commessa e verificarne la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- nell'ambito di contratti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, prevedere delle modalità di verifica riguardanti l'effettiva esecuzione delle forniture e/o la reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi sulla base degli impegni contrattuali assunti;
- prediligere, per quanto possibile, l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo modalità tracciabili e conservare adeguatamente la documentazione inerente a tali rapporti.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- trasmettere informazioni o produrre documentazione per partecipare alle procedure competitive che non sia corretta, completa o veritiera;
- promettere, offrire o elargire denaro, beni o qualsiasi utilità (a titolo di esempio, anche l'impiego di un congiunto del pubblico funzionario presso la Società), anche se di modico valore, a pubblici funzionari (o a intermediari) al fine di ottenere l'assegnazione di una commessa;
- cedere a condotte o pressioni provenienti da pubblici funzionari (o intermediari) finalizzate all'ottenimento di una utilità quale controprestazione per l'ottenimento dell'assegnazione di una commessa e, in tal caso, rivolgersi immediatamente all'Organismo di Vigilanza;
- nella fase di esecuzione contrattuale, eseguire la prestazione o il servizio in modalità fraudolenta o volutamente difforme rispetto a quanto pattuito.

Richieste di erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici/Richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni

Ai Destinatari è richiesto di:

- individuare un soggetto competente che si occupi di controllare il possesso da parte della Società dei requisiti per l'ottenimento di contributi e finanziamenti e/o di autorizzazioni, licenze e concessioni, che curi la corretta predisposizione della documentazione e i rapporti con i pubblici funzionari;
- controllare che qualsiasi dichiarazione resa alla Pubblica Amministrazione sia improntata a completezza, correttezza e veridicità;
- controllare che qualsiasi documento trasmesso alla Pubblica Amministrazione venga redatto secondo completezza, correttezza e veridicità;



- assicurare, per quanto possibile, la segregazione di funzioni nello svolgimento del processo ed affidare il controllo della documentazione precedente all'invio alla Pubblica Amministrazione a soggetto diverso rispetto a colui che l'ha predisposta;
- conservare correttamente tutta la documentazione concernente le richieste di contributi e finanziamenti pubblici avanzate;
- conservare documentazione attestante l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli enti pubblici rispetto agli obiettivi dichiarati da esibire in caso di controlli della P.A.;
- monitorare l'avanzamento del progetto realizzativo ed il corretto e veritiero sistema di *reporting* alla P.A.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- presentare dolosamente documentazione o dichiarazioni non corrette, incomplete o non veritiere al fine di ottenere contributi o finanziamenti o autorizzazioni, licenze e concessioni in realtà non spettanti;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti di pubblici funzionari o, comunque, tali da indurre in errore al fine di ottenere contributi o finanziamenti in realtà non spettanti da parte di enti pubblici;
- promettere, offrire o elargire denaro, beni o qualsiasi utilità (a titolo di esempio, anche l'impiego di un congiunto del pubblico funzionario presso la Società), anche se di modico valore, a pubblici funzionari (o a intermediari) al fine di ottenere contributi o finanziamenti o autorizzazioni, licenze e concessioni;
- cedere a condotte o pressioni provenienti da pubblici funzionari (o intermediari) finalizzate all'ottenimento di una utilità quale controprestazione per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici e, in tal caso, informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- destinare i fondi ottenuti da enti pubblici a scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati;
- riportare alla Pubblica Amministrazioni informazioni incomplete, corrette o non veritiere circa l'effettivo utilizzo dei fondi erogati.

Gestione delle visite ispettive

Ai Destinatari è richiesto di:

- In caso di visite ispettive garantire, se possibile, la presenza di almeno due risorse aziendali;
- nei rapporti con i pubblici funzionari che conducono le visite ispettive, mantenere un comportamento improntato a onestà, correttezza ed integrità;
- informare immediatamente della visita ispettiva l'Organismo di Vigilanza;
- conservare adeguatamente tutti i verbali delle visite ispettive e trasmetterne una copia all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o elargire denaro, beni o qualsiasi utilità (a titolo di esempio, anche l'impiego di un congiunto del pubblico funzionario presso la Società), anche se di modico valore, ai pubblici funzionari (o a intermediari) al fine di ottenere un esito favorevole della visita ispettiva;
- cedere a condotte o pressioni provenienti da pubblici funzionari (o intermediari) finalizzate all'ottenimento di un esito favorevole della visita ispettiva e, in tal caso, rivolgersi immediatamente all'Organismo di Vigilanza.

Selezione e gestione del personale

Ai Destinatari è richiesto di:

- selezionare il personale da impiegare in base al reale fabbisogno della Società;
- in caso di ricerca di nuove risorse, garantire pubblicità al processo di selezione mediante pubblicazione dell'annuncio in canali di informazione;
- nel processo di selezione, tenere in considerazione almeno tre candidati;
- in occasione delle nuove assunzioni, tenere traccia delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato;
- condurre la selezione del personale in ossequio ai principi di onestà, correttezza e trasparenza, evitando di selezionare candidati al solo fine di ottenere trattamenti di favore da parte di soggetti esterni alla Società (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e non);
- a seguito della selezione del candidato, determinare una retribuzione coerente con la posizione ricoperta e le responsabilità affidategli.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- assumere o promettere l'assunzione a pubblici funzionari (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Società;
- concedere benefici ai dipendenti che non corrispondano a meriti effettivi e non rispettino il principio di meritocrazia;
- effettuare rimborsi spese ai dipendenti per importi superiori a quelli dovuti al fine di creare fondi da utilizzare a fini corruttivi.

Selezione dei fornitori di beni/servizi/Approvvigionamento di beni/servizi

Ai Destinatari è richiesto di:

- assicurare che ogni approvvigionamento scaturisca da una richiesta di acquisto formalizzata per iscritto dalla funzione richiedente;
- prevedere adeguati livelli autorizzativi per ogni richiesta di fornitura;
- prevedere il coinvolgimento di almeno due funzioni nel processo di approvvigionamento al fine di documentare la necessità della fornitura;
- definire criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- definire modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extrabudget;
- concludere contratti di fornitura sempre in forma scritta;
- inserire nel contratto di fornitura apposita clausola con la quale si richiede al fornitore il rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società.

Gestione pagamenti

In relazione al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, si individuano i seguenti principi di gestione delle risorse finanziarie:



- l'impiego di risorse finanziarie deve essere sempre motivato e avere adeguato riscontro documentale/contrattuale/contabile;
- prima di effettuare un pagamento tramite bonifico, verificare la corrispondenza tra il nominativo del destinatario e l'intestatario del conto corrente di destinazione nonché il paese di residenza del soggetto e quello di destinazione del bonifico;
- tracciare tutti i flussi finanziari e conservare tutta la documentazione a supporto delle operazioni;
- effettuare periodicamente riconciliazioni tra i saldi contabili e gli estratti conto bancari;
- effettuare pagamenti in contanti solo in casi preventivamente e specificamente previsti e nei limiti delle soglie previste dalla legge;
- la gestione operativa della cassa contante deve prevedere, in linea con le procedure aziendali:
 - la registrazione del pagamento o dell'incasso su apposito libro cassa (cartaceo o elettronico);
 - la riconciliazione periodica tra il contante fisicamente presente in cassa e il saldo risultante dal libro cassa.

Gestione contenziosi

Ai Destinatari è richiesto di:

- nei rapporti con autorità giudiziarie/uffici giudiziari, a prescindere dall'esistenza o meno di un procedimento civile/penale/amministrativo nel quale è parte la Società, improntare il comportamento a onestà, correttezza e integrità;
- nei rapporti con l'autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione;
- nel caso in cui si venga chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, rendere dichiarazioni corrette e veritiere;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza in caso di ricezione di atti provenienti dall'autorità giudiziaria o in caso di instaurazione di procedimenti giudiziari nei quali è parte la Società o soggetti appartenenti alla Società.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o elargire denaro, beni o qualsiasi utilità (a titolo di esempio, anche l'impiego di un congiunto del pubblico funzionario presso la Società), anche se di modico valore, a pubblici funzionari (o a intermediari) al fine di favorire la Società che sia parte di un procedimento civile, penale o amministrativo o al fine di favorire altra parte di un procedimento civile, penale o amministrativo da cui la Società trarrebbe vantaggio;
- cedere a condotte o pressioni provenienti da pubblici funzionari (o intermediari) finalizzati a favorire la Società che sia parte di un procedimento civile, penale o amministrativo o a favorire altra parte di un procedimento civile, penale o amministrativo da cui la Società ne trarrebbe vantaggio e, in tal caso, informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza;



- rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- costringere altri soggetti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 2

Reati informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24bis D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

Consiglio di Amministrazione

Area IT

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati informatici richiamati dall'art. 24bis del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati informatici che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter. c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 635-bis. c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter. c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 491bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615ter. c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescita esponenziale della digitalizzazione di qualsiasi tipo di operazione, soprattutto per quel che concerne le attività afferenti alla gestione di un'impresa: sempre più frequente è, infatti, che i processi vengano gestiti tramite software o piattaforme digitali.

Il fenomeno si è ulteriormente acuito negli ultimi anni con una crescente "digitalizzazione del lavoro"; parallelamente, si è assistito ad un aumento di frequenza nella commissione di reati informatici.



In linea generale, i reati informatici puniscono condotte in cui lo strumento informatico o telematico rappresenta un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato, sia quale oggetto di una possibile condotta illecita diretta sia come strumento per la realizzazione di una ulteriore condotta illecita.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)	<p>Formare documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria con informazioni in tutto o in parte difformi rispetto al vero</p> <p>Immettere in un sistema telematico documenti cartacei pubblici aventi efficacia probatoria con informazioni in tutto o in parte difformi rispetto al vero</p> <p>(ad esempio: falsificare documenti informatici destinati a Pubbliche Amministrazioni, autorità di controllo ecc.;</p> <p>falsificare documenti informatici al fine di simulare la sussistenza di requisiti previsti da gare d'appalto al fine di ottenerne l'aggiudicazione;</p> <p>falsificare documenti informatici di rilevanza fiscale al fine di simulare l'esistenza di operazioni commerciali in tutto o in parte inesistenti ovvero fra soggetti diversi rispetto a quelli che appaiono)</p>
Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	<p>Accedere abusivamente a sistemi informatici violandone i sistemi di sicurezza ovvero violando le prescrizioni di accesso per acquisire informazioni riservate detenute da privati (ad es. per finalità di concorrenza sleale, spionaggio industriale, violazione di marchi e brevetti)</p> <p>Accedere abusivamente a sistemi informatici violandone i sistemi di sicurezza ovvero violando le prescrizioni di accesso per acquisire informazioni riservate detenute da Pubbliche Amministrazioni (ad es. conoscere offerte già presentate in gare pubbliche, dati reddituali, informazioni giudiziarie ecc)</p> <p>Accedere abusivamente a sistemi informatici pubblici o privati violandone i sistemi di sicurezza ovvero violando le prescrizioni di accesso per cancellare, modificare o alterare informazioni lì contenute per realizzare profitti illeciti</p> <p>Detenere diffondere o comunicare ad altri, abusivamente, password di accesso a sistemi informatici di proprietà di terzi, pubblici o privati.</p>
Art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Danneggiare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da società concorrenti (ad es. per bloccarne l'operatività, per finalità di concorrenza sleale, spionaggio industriale, ecc.)



<p>Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p>	<p>Danneggiare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (ad es. per procurarsi vantaggio nell'aggiudicazione di una gara d'appalto ovvero danneggiare altri concorrenti, per cancellare informazioni aventi rilevanza probatoria per la responsabilità di persone fisiche o dell'ente)</p> <p>Danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di società concorrenti o dello Stato o altro ente pubblico per i medesimi scopi sopra menzionati.</p> <p>Detenere, procurarsi e/o diffondere malware, virus informatici e/o programmi al fine di danneggiare informazioni, dati programmi informatici o sistemi informatici di società concorrenti o dello Stato o altro ente pubblico per i medesimi scopi sopra menzionati</p>
---	--

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati informatici sopra riportati sono le seguenti:

- **Gestione sistema informatico aziendale**
- **Creazione e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio**
- **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**
- **Gestione e protezione della postazione di lavoro ed utilizzo degli strumenti informatici aziendali**
- **Gestione degli accessi da e verso l'esterno**
- **Gestione della protezione delle reti e della sicurezza fisica**
- **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione**
- **Servizi di supporto/assistenza tecnica**
- **Informazione e formazione del personale aziendale**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **IT**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.



5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art.24bis D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento delle attività "a rischio" sopra riportate devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata formazione ai soggetti operanti nei processi/attività a rischio.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Accesso al sistema informatico tramite credenziali
- Tempestiva disattivazione dell'account in caso di cessazione del rapporto di lavoro o prolungata inattività
- Tracciamento consegna dispositivi portatili e rilascio informativa contenente le norme di comportamento
- Inibizione accesso sala server e sala backup
- Firewall, antivirus, antispam

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- elaborare una specifica procedura che regoli la gestione e l'utilizzo del sistema informatico, nonché l'utilizzo dei dispositivi (fissi e mobili) facenti parte del sistema informatico aziendale
- adottare misure di protezione dell'integrità delle informazioni al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- adottare misure di protezione dei documenti elettronici;
- prevedere, per l'accesso ai sistemi informatici aziendali, il rilascio di credenziali sufficientemente complesse e soggette a modifica periodica obbligatoria;
- adottare misure che consentano di tracciare gli accessi al sistema informatico e le attività svolte da ciascun utente;



- adottare misure di monitoraggio dei dispositivi portatili;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata;
- adottare misure tecniche che impediscano l'installazione di hardware o software non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche e logiche a protezione dei server e di tutti gli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless impostare una chiave d'accesso, al fine di impedire che soggetti terzi possano illecitamente collegarsi alla rete tramite i router e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- qualora per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a soggetti terzi, garantire che i rapporti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino l'impegno del terzo al rispetto dei principi di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico della Società;
- in caso di anomalie effettuare controlli sulla rete informatica aziendale nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori
- attuare e rispettare rigorosamente le procedure approvate da soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti di qualsivoglia natura, pubblici o privati, in materia di utilizzo di dispositivi informatici e di accesso ai sistemi informativi gestiti dai terzi.
- identificare in maniera chiara i soggetti della Società autorizzati ad accedere ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi, dotandoli di chiavi di accesso e di password, con relativo accreditamento presso le piattaforme;
- monitorare gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni presso i soggetti terzi, con cui la Società intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- testare periodicamente la vulnerabilità del sistema attraverso *penetration test*;
- prevedere l'aggiornamento regolare, la manutenzione e la protezione dei sistemi informativi in uso anche da software dannosi (c.d. virus).

Conseguentemente è fatto divieto di:

- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'azienda, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- alterare o distruggere documenti informatici propri o di soggetti terzi, pubblici o privati;
- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici propri o di soggetti terzi, pubblici o privati;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;



- installare software o programmi diversi da quelli autorizzati;
- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature (quali ad esempio chiavette USB o disco rigido) o software senza preventiva autorizzazione;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso a sistemi informatici aziendali e/o di terze parti - ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete aziendale;
- accedere abusivamente² a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà di soggetti terzi, pubblici o privati;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici propri o di soggetti terzi, pubblici o privati;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici propri o di soggetti terzi, pubblici o privati o ostacolarne gravemente il funzionamento.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).


Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

² L'accesso è abusivo sia quando avviene ad opera di un soggetto non abilitato sia quando avviene ad opera di un soggetto abilitato che, pur non violando le prescrizioni formali impartitegli, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni diverse rispetto a quelle per le quali gli è stata attribuita la facoltà di accesso.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.





Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 3

Reati societari

(art. 25ter D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area Amministrazione

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25ter del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati societari che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621bis c.c. - False comunicazioni sociali (fatti di lieve entità)
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio ai creditori
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.



Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,



sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

In linea generale, i reati societari puniscono condotte contrarie ad una corretta gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Essi sono posti a tutela di una pluralità di beni giuridici, in particolare:

- i) la trasparenza e correttezza dell'informativa societaria rivolta al pubblico (tutelate dalle fattispecie di *false comunicazioni sociali*);
- ii) l'effettività del capitale sociale (tutelata dalle fattispecie di *indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni su azioni o quote sociali, formazione fittizia del capitale*);
- iii) l'integrità del patrimonio sociale (tutelata dalle fattispecie di *infedeltà patrimoniale, omessa comunicazione del conflitto di interesse*);
- iv) il regolare funzionamento delle società (*Illecita influenza sull'assemblea*) e del mercato (*aggiotaggio c.d. societario*);
- v) le funzioni di vigilanza sulle tipiche attività d'impresa (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*).

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali Art. 2621bis c.c. - Fatti di lieve entità	<p>Inserimento di dati contabili alterati o fittizi propedeutico alla rappresentazione nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali di una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non corrispondente al vero.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati per la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.</p> <p>Occultamento documenti o utilizzo di altri artifici finalizzati volti a ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci o di altri organi sociali.</p>



Art. 2625 c.c. - Impedito controllo	Occultamento di documenti o utilizzo di altri artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo degli organi sociali
Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante	Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio ai creditori	Effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge o fusioni o scissioni della Società arrecando pregiudizio ai creditori
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale	Formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea	Compimento di atti simulati o fraudolenti al fine di formare una maggioranza fittizia nell'assemblea sociale

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati societari sopra riportati sono le seguenti:

- **Governance societaria**
- **Gestione delle operazioni relative al capitale sociale**
- **Gestione dei rapporti con l'assemblea dei soci**
- **Formazione del bilancio**
- **Gestione della contabilità**

Le aree nelle quali è emerso che vengono svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Amministrazione**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.



5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25ter D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività considerati "a rischio" individuati nella presente Parte Speciale, devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società regolante i medesimi processi/attività;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata informazione/formazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Gestione contabilità mediante software
- Accesso al software gestionale di tenuta della contabilità consentito solo a soggetti precisamente individuati
- Tracciabilità di accessi e attività svolte sul software gestionale di tenuta della contabilità
- Controllo correttezza e veridicità dei dati prima della trasmissione al consulente attraverso incrocio tra dati del gestionale e fatture
- Supporto consulente esterno
- Controllo Revisori
- Controllo Collegio Sindacale

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- caratterizzare le operazioni di carattere finanziario da trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale;
- nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro sotto qualsiasi forma, garantire che:
 - tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
 - le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
 - i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.



- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono o modificano i dati;
- consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili nella formazione del bilancio;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.
- Prevedere riunioni periodiche tra l'organo di controllo ed ODV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria sulla gestione e direzione della Società, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dolosamente dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- presentare dati e informazioni riguardanti la Società in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire (anche simulatamente) conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- influenzare in qualunque modalità l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, adottando comportamenti fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 4

Reati in materia di corruzione tra privati

(art. 25ter D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

Consiglio di Amministrazione

Area Commerciale

Area QHSE

Ufficio Finanziario

Area Risorse Umane

Area Acquisti

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in materia di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25ter del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati in materia di corruzione tra privati che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 2365 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2635bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[...]

Art. 2635bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



3. Esempi di modalità di commissione dei reati

La scelta di trattare le fattispecie di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati separatamente rispetto agli altri reati societari richiamati dall'art. 25ter D. Lgs. 231/01 è motivata dalla diversa configurabilità oggettiva di detti reati: sotto tale profilo (e in via di estrema semplificazione), tali fattispecie sono per lo più assimilabili ai reati di corruzione trattati nella Parte Speciale 1 del presente Modello: la condotta si sostanzia comunque nel mercimonio di una funzione, con la differenza che, in tal caso, è funzione "privata" poiché appartenente ad un contesto aziendale.

In sintesi, queste norme puniscono la condotta di chi offre o promette ad un privato (dipendente, amministratore, direttore generale, dirigente, ecc.) un beneficio (denaro o altra utilità) con l'obiettivo di ottenere un qualsiasi vantaggio illecito o non dovuto (informazioni, contratti, condizioni contrattuali etc.) che il privato gli procura in violazione della normativa di riferimento o delle procedure aziendali o di obblighi di fedeltà o inerenti al suo ufficio.

Il bene giuridico tutelato, in questo caso, non è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione ma la leale concorrenza e lo sviluppo delle relazioni economico - sociali.

In tale contesto, va precisato che ai fini della configurabilità della responsabilità dell'azienda ai sensi del D. Lgs. 231/01, assume rilevanza la sola condotta attiva (ossia di colui che cede, offre o promette denaro o altra utilità al fine di ottenere la condotta illegittima dalla controparte privata del "patto corruttivo").

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art. 2635bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati	Offerta, promessa o dazione di denaro od altra utilità (anche con ausilio di intermediari) ad un dipendente, amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di altra società finalizzata ad ottenere la conclusione di un contratto, con violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi inerenti l'ufficio di detti soggetti. Assunzione o offerta di assunzione di soggetto vicino ad un dipendente, amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di altra società quale controprestazione di un vantaggio ottenuto indebitamente dalla Società, che comporti la violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi inerenti all'ufficio di detti soggetti. Effettuazione di sponsorizzazioni a associazioni aventi contatto con un dipendente, amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di altra società quale controprestazione di un vantaggio ottenuto indebitamente dalla Società, che comporti la violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi inerenti all'ufficio di detti soggetti.



	<p>Selezione o offerta di selezione di un fornitore di bene o servizio vicino ad un dipendente, amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di altra società quale controprestazione di un vantaggio ottenuto indebitamente dalla Società, che comporti la violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi inerenti l'ufficio di detti soggetti.</p> <p>Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione tra soggetti privati; pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione tra soggetti privati.</p> <p>Offerta, promessa o dazione di denaro od altra utilità (anche con ausilio di intermediari) a soggetti appartenenti ad enti di certificazione al fine di ottenere indebitamente il rilascio o il rinnovo di certificazioni</p>
--	---

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati in materia di corruzione tra privati sono le seguenti:

- **Selezione fornitori di beni/servizi**
- **Selezione e gestione del personale**
- **Commercializzazione di beni/servizi**
- **Gestione omaggi e regalie**
- **Gestione sponsorizzazioni**
- **Gestione pagamenti**
- **Gestione rimborsi spese ai dipendenti**
- **Rapporti con enti certificatori**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Commerciale**
- **QHSE**
- **Ufficio Finanziario**
- **Risorse Umane**
- **Acquisti**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare i reati di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall'art. 25ter D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività considerati "a rischio" rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società regolante i medesimi processi/attività;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata informazione/formazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Pagamenti mediante modalità tracciabili
- Controllo sulla corrispondenza tra fatture e documentazione contrattuale e contabile giustificativa
- Determinazione preventiva all'interno del budget delle spese di rappresentanza
- Tracciabilità del processo di selezione e gestione del personale
- Gestione delle visite ispettive da parte di almeno due addetti

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Selezione fornitori di beni/servizi

Ai Destinatari è richiesto di:

- improntare la gestione dei rapporti con qualsiasi controparte commerciale a principi di onestà, correttezza e integrità a prescindere da qualsiasi vantaggio che possa derivare alla Società;



- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso si ricevano pressioni da parte di controparti commerciali per ricevere denaro o altra utilità in cambio di adozione di condotte contrarie a norme imperative o a doveri del proprio ufficio;
- assicurare che ogni approvvigionamento scaturisca da una richiesta di acquisto formalizzata per iscritto dalla funzione richiedente;
- prevedere adeguati livelli autorizzativi per ogni richiesta di fornitura;
- prevedere il coinvolgimento di almeno due funzioni nel processo di approvvigionamento al fine di documentare la necessità della fornitura;
- selezionare i fornitori e determinare le condizioni d'acquisto su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi richiesti evitando di effettuare una selezione su criteri che esulino da tale valutazione;
- definire criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- definire modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extrabudget;
- concludere contratti di fornitura sempre in forma scritta.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- selezionare un fornitore di bene o servizio vicino ad un dipendente, amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di altra società quale controprestazione di un vantaggio ottenuto indebitamente dalla Società, che comporti la violazione dell'obbligo di fedeltà e degli obblighi inerenti all'ufficio di detti soggetti.

Commercializzazione di beni/servizi - Gestione omaggi e regalie

Ai Destinatari è richiesto di:

- improntare la gestione dei rapporti con qualsiasi controparte commerciale a principi di onestà, correttezza e integrità a prescindere da qualsiasi vantaggio che possa derivare alla Società;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso si ricevano pressioni da parte di controparti commerciali per ricevere denaro o altra utilità per favorire la Società rispetto ad altre concorrenti in cambio di adozione di condotte contrarie a norme imperative o a doveri del proprio ufficio;
- prevedere precisi criteri di gestione delle trattative commerciali da parte degli addetti alla rete commerciale;
- prevedere margini predefiniti di applicazione di scontistica;
- prevedere adeguati ed ulteriori livelli autorizzativi in caso di applicazione di scontistica superiore rispetto ai margini predefiniti;
- prevedere un sistema di reporting per iscritto al Direttore Commerciale nel quale si dà conto degli esiti principali degli incontri di trattativa commerciale con i clienti;

- adottare una apposita policy o procedura che regoli la gestione di omaggi/regalie e che essa sia limitata ad oggetti di modico valore.

Conseguentemente è fatto divieto di:

- offrire o effettuare, direttamente e indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura (compresa la gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni e transazioni), a soggetti qualificati di altre Società, se non nel rispetto delle regole definite dalla Società in punto di elargizione di omaggi, i quali ultimi dovranno comunque rivestire modico o simbolico valore ed essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- porre in essere qualsiasi condotta che possa essere interpretata come condotta finalizzata all'ottenimento di un vantaggio, favore e/o beneficio ingiusto da parte della Società nel corso di una trattativa commerciale, con effetto distorsivo della concorrenza;
- applicare scontistiche al di fuori dei margini predefiniti dalla policy commerciale;
- riconoscere omaggi e regalie che non siano di modico valore;
- riconoscere omaggi e regalie al di fuori della policy commerciale.

Selezione e gestione del personale - Gestione rimborsi spese ai dipendenti

Ai Destinatari è richiesto di:

- selezionare il personale da impiegare in base al reale fabbisogno della Società;
- in caso di ricerca di nuove risorse, garantire pubblicità al processo di selezione mediante pubblicazione dell'annuncio in canali di informazione;
- nel processo di selezione, tenere in considerazione almeno tre candidati;
- in occasione delle nuove assunzioni, tenere traccia delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato;
- condurre la selezione del personale in ossequio ai principi di onestà, correttezza e trasparenza, evitando di selezionare candidati al solo fine di ottenere trattamenti di favore da parte di soggetti esterni alla Società (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e non);
- a seguito della selezione del candidato, determinare una retribuzione coerente con la posizione ricoperta e le responsabilità affidategli;
- effettuare rimborsi spese ai dipendenti solo in presenza di idonea documentazione giustificativa e previo controllo della corrispondenza degli importi.

Conseguentemente è fatto divieto di:

- assumere o promettere l'assunzione a esponenti di enti privati (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Società quale controprestazione di un indebito vantaggio ricevuto/da ricevere da parte della Società;
- concedere benefici ai dipendenti che non corrispondano a meriti effettivi e non rispettino il principio di meritocrazia;
- effettuare rimborsi spese ai dipendenti solo in mancanza di idonea documentazione giustificativa o in presenza di importi difforni rispetto a quelli contenuti nella documentazione.

Gestione pagamenti

Ai Destinatari è richiesto di:

- effettuare pagamenti in modalità tracciabili;
- prima di effettuare un pagamento, verificare la corrispondenza degli importi con la documentazione contrattuale/contabile giustificativa e dei soggetti destinatari del pagamento;
- in caso di emersione di difformità tra gli importi, rivolgersi al proprio superiore gerarchico o a soggetto titolare di idonei poteri autorizzativi.

Conseguentemente è fatto divieto di:

- ricorrere a pagamenti in contanti solo in caso di necessità e nel rigoroso rispetto delle soglie previste dalla legge;
- effettuare pagamenti senza aver preventivamente verificato la corrispondenza di importi e soggetti della transazione rispetto alla documentazione contrattuale/contabile giustificativa.

Rapporti con enti certificatori

Ai Destinatari è richiesto di:

- applicare le norme di cui al Codice Etico;
- improntare la gestione dei rapporti con gli enti certificatori a principi di onestà, correttezza e integrità a prescindere da qualsiasi vantaggio che possa derivare alla Società;
- adoperarsi affinché qualsiasi informazione o documentazione trasmessa ad enti certificatori sia connotata da veridicità;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso si ricevano pressioni da parte di esponenti di enti certificatori per ricevere denaro o altra utilità al fine di ottenere un esito positivo degli audit di rilascio o rinnovo certificazione.

Conseguentemente è fatto divieto di:

- offrire o effettuare, direttamente e indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura (compresa la gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni e transazioni), ad esponenti di enti certificatori al fine di ottenere un indebito esito positivo negli audit di rilascio o rinnovo delle certificazioni;
- porre in essere qualsiasi condotta che possa essere interpretata come pressione o condotta finalizzata all'ottenimento di un indebito esito positivo negli audit di rilascio o rinnovo di certificazioni alla Società.

7. Flussi informativi


Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.





Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 5

Reati in materia di gestione del personale (artt. 25quinquies, 25duodecies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

*Consiglio di Amministrazione
Area Risorse Umane*

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello (così come individuati nella Parte Generale) devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in materia di gestione del personale richiamati dagli art. 25quiquies e 25duodecies del D. Lgs. 231/01, per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati in materia di gestione del personale che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 603bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 22, c. 12bis, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego di manodopera avente cittadinanza extracomunitaria in modalità irregolare.

Articolo 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

**Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 - Impiego di manodopera avente cittadinanza extracomunitaria in modalità irregolare**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

Le fattispecie di reato sopra richiamate sono accomunate dal punto di vista oggettivo, poiché si configurano per effetto della gestione di un rapporto di lavoro subordinato in modalità contrarie alla normativa vigente.

Più specificatamente, il reato di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si configura ogni qualvolta il datore di lavoro impieghi (anche attraverso intermediari, come ad esempio agenzie di somministrazione o agenzie interinali) personale in condizioni di sfruttamento approfittando di uno stato di bisogno.

Il reato di impiego di manodopera irregolare, invece, si configura qualora il datore di lavoro impieghi alle proprie dipendenze personale avente cittadinanza extracomunitaria in mancanza di regolare permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 603bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	<p>Assunzione e impiego di lavoratori in condizioni sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, anche mediante agenzie di somministrazione di lavoro.</p> <p>Costituiscono indici di sfruttamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



Art. 22 c. 12bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Impiego di manodopera con cittadinanza extracomunitaria in modalità irregolare)	Assunzione alle dipendenze della Società di soggetti aventi cittadinanza extracomunitaria in mancanza di regolari documenti di soggiorno (mancanza totale di permesso o permesso scaduto e non rinnovato), anche mediante agenzie di somministrazione del lavoro.
---	--

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati in materia di gestione del personale sopra riportati sono le seguenti:

- **Determinazione delle retribuzioni dei dipendenti**
- **Gestione del rapporto di lavoro relativamente ad orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**
- **Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**
- **Rapporti con agenzie di somministrazione del lavoro**
- **Affidamento di lavori in appalto**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Risorse Umane**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari, così come individuati nella Parte Generale, devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività "a rischio", devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società regolante i medesimi processi/attività;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Formalizzazione di criteri precisi per la definizione della politica retributiva
- Verifica periodica sulla correttezza nella gestione di paghe e contributi, straordinari, permessi, ferie, ecc.
- Controllo sulla regolarità dei documenti del personale impiegato avente cittadinanza extra UE mediante ausilio del consulente



Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- in caso di affidamento di lavori in appalto, verificare il DURC ed il rispetto da parte delle imprese fornitrici della normativa relativa al godimento di ferie, permessi e retribuzioni;
- archiviare tutta la documentazione riguardante la procedura seguita per l'assunzione di dipendenti con cittadinanza extra-UE (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, al fine di garantirne la tracciabilità e la reperibilità;
- garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- monitorare le norme di legge regolanti l'assunzione di cittadini di paesi terzi, così da adottare le opportune azioni di adeguamento con sollecitudine in caso di riforme.

I principi di cui sopra devono essere applicati anche nei casi in cui la selezione del personale e la gestione del rapporto lavorativo avvenga tramite soggetti terzi (agenzie interinali o agenzie di somministrazione di lavoro).

In tal caso, ai Destinatari è, inoltre, richiesto di:

- inserire nei contratti con agenzie interinali/di somministrazione clausole specifiche che impongano il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le *best practices* di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiedere copia di tutta la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- prevedere controlli a campione sul rispetto della normativa da parte delle agenzie interinali o di somministrazione e forme di tracciabilità dei suddetti controlli;
- prevedere la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e *audit* sul rispetto, da parte delle agenzie interinali/somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate.
- inserire clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di impiego di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari;

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- assumere alle dipendenze della Società o impiegare in attività lavorativa (anche attraverso agenzie di somministrazione di lavoro) soggetti a condizioni di lavoro e di retribuzione più sfavorevoli di quelle previste dalla Legge, dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro;
- assumere alle dipendenze della Società o impiegare in attività lavorativa (anche attraverso agenzie interinali o di somministrazione di lavoro) soggetti provenienti da paesi terzi del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, per il quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;



- proseguire un rapporto di lavoro con un soggetto proveniente da paese terzo qualora emergano situazioni di irregolarità nei documenti di soggiorno;
- affidare lavori in appalto ad aziende appaltatrici rispetto alle quali emergano irregolarità sul rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro;
- proseguire il rapporto con agenzie interinali o di somministrazione del lavoro in caso di emersione di irregolarità o non conformità alla normativa vigente in materia di lavoro nella gestione del rapporto di lavoro da parte dell'agenzia.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 6

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25septies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area QHSE

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25septies del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- art. 589 C.p. - Omicidio colposo commesso violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[...]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro trecentonove a euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[...]

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



3. Esempi di modalità di commissione dei reati

I reati sopra richiamati appartengono alla categoria dei c.d. "reati di evento": la loro punibilità è cioè legata al verificarsi di un evento (morte o lesioni) a causa di una condotta colposa in violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(Per "lesione" deve intendersi una alterazione organica o funzionale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente; la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale; è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.)

I reati sopra richiamati si configurano nella quasi totalità dei casi mediante condotte di tipo omissivo: ciò che si contesta, cioè, è di non aver posto in essere le azioni necessarie ad impedire l'evento morte o l'evento lesioni.

Tale responsabilità omissiva viene riconosciuta generalmente in capo ai soggetti che ricoprono una c.d. *posizione di garanzia*, ovverosia a tutti coloro che risultano titolari di un obbligo impeditivo di detti eventi lesivi, che non adottano le necessarie misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o che non ottemperano agli obblighi di vigilanza e controllo sulla efficacia e l'osservanza delle misure medesime.

La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è contenuta nel D. Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico Sicurezza, TUS): occorrerà pertanto avere riguardo a tale fonte sia per avere contezza degli obblighi da rispettare al fine di non vedersi contestate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia per individuare i soggetti in capo ai quali sono riconosciuti tali obblighi.

Per individuare i soggetti titolari di posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre fare riferimento alle figure previste dal TUS, alle attività da questi concretamente svolte ed alle responsabilità connesse.

Ad esempio, le norme individuano nel datore di lavoro (art. 2, c. 1, lett. b) TUS) il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro": in quanto tale, egli è il titolare delle più ampie responsabilità in materia.

La sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti mediante l'istituto della delega disciplinata dall'art. 16 TUS.

Nel caso in cui venga disposta la delega occorre, tuttavia, tenere presente che permane sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza e che vi sono degli obblighi non delegabili ex art. 16, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP.

Un'altra figura titolare di responsabilità che può essere citata è quella del dirigente, che l'art. 2, lett. d) del TUS definisce come colui che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Altra figura dotata di significativo rilievo in ragione delle responsabilità di cui è titolare è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: egli deve, invero, favorire mediante il proprio operato una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi.



Con specifico riguardo alla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, va specificato che, in quanto reati colposi, l'interesse o il vantaggio dell'azienda nella commissione del reato viene individuato non tanto con riferimento all'evento delittuoso (morte o lesioni), bensì in riferimento alla condotta di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: vantaggio che, nella maggior parte dei casi, viene individuato in un risparmio di spesa conseguente alla mancata adozione di idonee misure di prevenzione antinfortunistiche.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)	Verificazione di morte o lesioni con prognosi superiori ai 40 gg dovuti a <u>(a titolo esemplificativo e non esaustivo)</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione a mansione senza adeguata valutazione di idoneità - Mancato aggiornamento della valutazione dei rischi - Mancata adozione di idonee misure di prevenzione e protezione - Mancato approfondimento delle segnalazioni su infortuni, quasi infortuni o altre circostanze che possano costituire pericolo per la salute e sicurezza sul lavoro. - Mancata revisione delle procedure di sicurezza in caso di infortuni e/o quasi infortuni. - Mancata valutazione del rischio interferenziale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a terzi - Mancata definizione delle procedure di sicurezza gestionali e operative (macchinari e impianti) anche con riferimento alla gestione delle emergenze. - Mancata Informazione/formazione degli addetti - Non corretta gestione dei DPI (scelta del fornitore, scelta del DPI, sostituzione) - Mancata programmazione ed effettuazione di interventi di manutenzione di macchinari e impianti. - Mancato monitoraggio dell'effettiva attuazione delle procedure di protezione e prevenzione e dell'uso dei DPI

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sopra riportati sono le seguenti:

- **Adempimenti individuati in capo al datore di lavoro dal D. Lgs. 81/08**
- **Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione:**



- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le attività a rischio sopra elencate risultano attualmente regolate dai seguenti protocolli/procedure aziendali:

- Documento delle procedure operative per gli impianti di distribuzione carburanti
- Documento delle procedure operative per gli addetti del magazzino
- IdL 01_Procedura generale di sicurezza
- IdL 02_Procedura di carico
- IdL 03_Procedura di scarico
- IdL 06_Procedura di emergenza

Le regole ivi contenute devono considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- CdA
- QHSE

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25septies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività richiamati dalla presente Parte Speciale devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società (Documento delle procedure operative per gli impianti di distribuzione carburanti; Documento delle procedure operative per gli addetti del magazzino; IdL 01_Procedura generale di sicurezza; IdL 02_Procedura di carico; IdL 03_Procedura di scarico; IdL 06_Procedura di emergenza);
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata formazione ai soggetti operanti nei processi/attività a rischio.



6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Valutazione dei Rischi e adozione conseguente delle misure di sicurezza
- Controllo sulla applicazione delle misure di sicurezza
- Adozione di procedure in materia di sicurezza
- Controllo applicazione procedure in materia di sicurezza
- Precisa individuazione dei soggetti responsabili in materia di sicurezza
- Sistema di monitoraggio delle scadenze di legge
- Formazione del personale

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Ai Destinatari è richiesto di:

- provvedere all'addestramento specifico dei lavoratori che devono utilizzare macchine e attrezzature;
- regolamentare l'utilizzo di macchine e attrezzature mediante istruzioni operative;
- rendere disponibile il libretto di uso e di manutenzione di ogni macchina/attrezzatura;
- vietare l'accesso o l'utilizzo di macchine o attrezzature a soggetti non autorizzati o non formati allo scopo mediante predisposizione di adeguata cartellonistica;
- registrare le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria su macchine/impianti/attrezzature.

Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione:

- alle attività' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alle attività di sorveglianza sanitaria

Ai Destinatari è richiesto di:

- identificare chiaramente ruoli e responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- definire le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- garantire la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- garantire l'aggiornamento del DVR secondo le prescrizioni imposte dalla legge;
- garantire una immediata rivalutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in



- relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- in base alla valutazione dei rischi, adottare misure di prevenzione che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - individuare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza mediante nomina per iscritto;
 - garantire tracciabilità della vigilanza effettuata dai preposti mediante messa a disposizione di apposita check-list che consenta di tracciare:
 - la modifica dei comportamenti non conformi;
 - l'interruzione dell'attività lavorativa in caso di persistenza dell'inosservanza o di rilevazione di deficienze di mezzi e attrezzature o di situazioni di pericolo;
 - garantire in modo opportuno l'elaborazione tracciata delle segnalazioni effettuate dai preposti da parte del datore di lavoro;
 - predisporre un adeguato sistema di flussi informativi che consenta al datore di lavoro di esercitare la propria attività di vigilanza;
 - provvedere effettivamente richiami o sanzioni in caso di violazioni (e reiterazioni delle violazioni) delle misure di prevenzione adottate;
 - consegnare ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale garantendo tracciabilità della consegna;
 - in caso di infortuni o near miss, provvedere con tempestività all'analisi (scritta) della causa-radice al fine di adottare le opportune azioni correttive;
 - in caso di infortuni o near miss, darne immediato avviso all'Organismo di Vigilanza trasmettendo l'analisi dell'evento.

Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Ai Destinatari è richiesto di:

- convocare, secondo la cadenza individuata, la riunione periodica per la sicurezza coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e redigere un verbale con indicazione dei partecipanti e delle tematiche affrontate;
- svolgere periodicamente esercitazioni pratiche delle procedure di emergenza per ogni sede dell'azienda;
- nel caso di affidamento di lavori servizi o forniture a terzi (imprese appaltatrici o lavoratori autonomi):
 - verificare l'idoneità tecnico professionale e l'autonomia gestionale e organizzativa di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e tenere traccia delle verifiche svolte;
 - individuare all'interno dei contratti di appalto le specifiche relative ai costi sulla sicurezza;
 - consegnare il DUVRI all'impresa appaltatrice e archiviare il relativo visto di accettazione;
 - richiedere all'appaltatore l'individuazione del/dei preposto/i alla sicurezza;
 - assicurare un adeguato monitoraggio sulle attività appaltate.



Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

Ai Destinatari è richiesto di:

- predisporre preciso e dettagliato organigramma/fuzionigramma in materia di sicurezza e metterlo a disposizione in ogni sede così da poter informare adeguatamente tutti i dipendenti sui soggetti detentori di responsabilità;
- prevedere idoneo coordinamento con le Risorse Umane al fine di garantire la formazione prescritta dalla legge per i neoassunti;
- prevedere idoneo coordinamento con le Risorse Umane al fine di garantire l'aggiornamento della formazione prescritta dalla legge per tutti i lavoratori;
- non procedere a cambiamenti di mansioni dei lavoratori senza averli adeguatamente formati;
- garantire la formazione prescritta dalla legge a dirigenti e datore di lavoro;
- prevedere forme di valutazione sull'effettivo apprendimento dei contenuti della formazione;
- garantire l'addestramento per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine e impianti e garantire tracciabilità dell'avvenuto addestramento in apposito registro;
- garantire l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

Adempimenti individuati dal D. Lgs. 81/08 in relazione alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Ai Destinatari è richiesto di:

- prevedere una programmazione dei controlli sull'applicazione e l'efficacia delle procedure in materia di sicurezza e garantire ad essi tracciabilità.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 7

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(art. 25octies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area Acquisti

Area Commerciale

Area Amministrazione

Ufficio Finanziario

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in materia di riciclaggio richiamati dall'art. 250cties del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati in materia di riciclaggio che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648ter-1 c.p. - Autoriciclaggio

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



3. Esempi di modalità di commissione dei reati

I reati trattati nella presente Parte Speciale sono accomunati dall'oggetto sul quale insistono, cioè denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Mediante la previsione di tali reati, il legislatore persegue lo scopo di impedire la movimentazione di detti beni finalizzata ad occultarne la provenienza illecita ed assicurare, così, la stabilità dell'ordine economico - finanziario e la libera concorrenza del mercato.

L'elemento oggettivo consiste, infatti, nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità e compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro origine: da qui l'utilizzo del termine "riciclaggio", che evoca una azione di "ripulitura".

Più in particolare, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648bis, 648ter c.p.) godono di un ulteriore elemento comune: la mancata partecipazione del soggetto agente alla commissione del reato da cui provengono detti beni.

In via di estrema semplificazione, può dirsi che fra detti reati vi sia un rapporto di "successione cronologica".

Per comprendere la differenza tra le tre fattispecie, si può fare riferimento al criterio individuato dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 16434/2013), coincidente con *la medesimezza o distinzione temporale* delle condotte: si ritiene, così, che sussista il delitto di riciclaggio nel caso di condotte realizzate in fasi distinte, aventi ad oggetto la "ripulitura" tramite trasformazione o sostituzione, ed il successivo reimpiego in attività economiche (che, in tal caso costituisce *post factum* non rilevante penalmente).

Si applica, invece, il delitto di cui all'art. 648ter c.p. nel caso in cui vi sia *"un'unicità di determinazione teleologica originaria"*: in altre parole, nel caso in cui le condotte siano realizzate in un contesto unico, sin dall'inizio finalizzato all'impiego in attività economiche.

Quanto al reato di autoriciclaggio (art. 648ter-1 c.p.), la questione si pone in termini differenti: detto reato, infatti, si distingue rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego poiché viene punito il soggetto agente che, oltre a compiere le attività di "movimentazione" dei beni finalizzate ad occultarne la provenienza delittuosa, ha commesso (o ha concorso a commettere) il reato-base.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
art. 648c.p. - Ricettazione	Intrattenere rapporti commerciali con controparti caratterizzati da scarsa affidabilità professionale o commerciale (cfr. indicatori "soggettivi" di anomalia delle operazioni commerciali), ricevendo denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
art. 648bis c.p. - Riciclaggio	Ricezione di denaro di provenienza illecita e successivo trasferimento o sostituzione o movimentazione (anche il mero deposito in c/c bancario) al fine di occultarne la provenienza illecita.
Art. 648ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Ricezione di denaro di provenienza illecita e successivo impiego in attività economiche al fine di occultarne la provenienza illecita. Compimento di operazioni societarie (es. acquisizione di partecipazioni in altre società) finalizzate ad occultare fondi di provenienza illecita



Art. 648ter-1 c.p. (Autoriciclaggio)	Le inadempienze inerenti le dichiarazioni fiscali della Società che assumono rilevanza penale (es. omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) potrebbero costituire gli illeciti presupposto del reato di autoriciclaggio, che verrebbe commesso nel corso della successiva "ripulitura" dei proventi (= risparmio di spesa derivante dalle dichiarazioni fiscali falsate) al fine di occultarne la provenienza
--------------------------------------	---

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati in materia di riciclaggio sopra riportati sono le seguenti:

- **Selezione fornitori di beni/servizi**
- **Gestione rapporti con i fornitori di beni/servizi**
- **Selezione clienti**
- **Gestione rapporti con i clienti**
- **Gestione pagamenti**
- **Adempimenti fiscali**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Acquisti**
- **Commerciale**
- **Amministrazione**
- **Ufficio Finanziario**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25octies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività considerati "a rischio", devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società regolante i medesimi processi/attività;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata informazione/formazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.



6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Precisa individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei c/c bancari
- Sistema di tracciabilità dei movimenti finanziari
- Riconciliazioni bancarie quotidiane
- Controllo flussi finanziari con documentazione contrattuale e contabile giustificativa
- Controllo del Collegio Sindacale

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- assicurare - per quanto possibile - la segregazione di ruoli nello svolgimento dei rapporti commerciali ed evitare che questi siano gestiti da un unico soggetto;
- garantire trasparenza, veridicità, tracciabilità di ogni operazione;
- operare una adeguata valutazione delle proprie controparti commerciali avendo riguardo agli indicatori di anomalia di riciclaggio - art. 6, c. 4, lett. e) d. lgs. 231/2007 - (a titolo di esempio: imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse; imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali; imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, sono gravati da eventi pregiudizievoli oppure risultano nullatenenti o irreperibili; imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome, ecc.);
- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti ai rapporti con le controparti commerciali;
- nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, richiedere informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione professionale, all'origine dei fondi, alla situazione economico-patrimoniale del cliente (e del titolare effettivo), richiedere altresì informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite, nonché prevedere un controllo rafforzato;
- operare un adeguato controllo nel corso dell'esecuzione del rapporto commerciale avendo riguardo alla presenza di eventuali indicatori di anomalia (a titolo di esempio: documentazione commerciale o contabile di dubbia autenticità; pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale, ecc.);
- concludere rapporti commerciali per iscritto e conservare adeguatamente la documentazione (contrattuale, commerciale e contabile) inerente al rapporto;
- nell'ambito dei rapporti commerciali, verificare la regolarità dei pagamenti, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e



controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla piena coincidenza tra importo concordato nel contratto e importo indicato in fattura;

- con riferimento ai pagamenti, effettuare controlli che tengano conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
- non ricorrere a pagamenti in contanti o, in caso di impossibilità, limitarsi ad operazioni rientranti entro la soglia di legge;
- inserire nei contratti apposita clausola con la quale si richiede al partner commerciale il rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
- affidare l'apertura/chiusura di conti correnti a soggetto munito di idonei poteri nel sistema di deleghe/procure.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali con controparti delle quali non si è previamente verificata l'attendibilità;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti che presentino indicatori di anomalia in base alla disciplina sul riciclaggio;
- concludere rapporti commerciali verbalmente;
- accreditare somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- effettuare/ricevere pagamenti in caso di emersione di anomalie (ad esempio, non coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni o non coincidenza tra importo concordato nel contratto e importo indicato in fattura);
- effettuare/ricevere pagamenti in contanti al di sopra delle soglie previste dalla legge;
- consentire l'effettuazione di operazioni su conti correnti a soggetti non dotati di poteri formalizzati.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).


Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.



8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.





Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 8

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies.1 D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

Consiglio di Amministrazione

Ufficio Finanziario

Area IT

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'art. 25octies.1 del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 493ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640ter c.p. - Frode informatica

Art. 493ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 640ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, dovendosi intendere come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che: i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma); ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non



possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 493ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	<p>Utilizzo da parte del dipendente della carta di credito della Società per transazioni non autorizzate o in mancanza di apposita autorizzazione o in modalità difformi rispetto a quanto stabilito dal titolare</p> <p>Utilizzo da parte del dipendente di strumenti di pagamento elettronici (es. satispay, paypal, ecc) in mancanza di apposita autorizzazione o per transazioni non autorizzate</p> <p>Utilizzo del sistema di home banking della Società per compiere transazioni non autorizzate o in modalità difformi rispetto a quanto stabilito dal titolare.</p> <p>Falsificazione o alterazione di carte di credito della Società per compiere transazioni non autorizzate</p>
Art. 640 ter c.p.	<p>Abusivo utilizzo/detenzione di banche dati/software con lo scopo di commettere attività illecite</p> <p>Alterazione di un sistema informatico o telematico al fine di procurare un ingiusto profitto che si sostanzia nel trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.</p> <p>Furto di credenziali riconducibili alla Società al fine di alterare un sistema informatico o telematico al fine di procurare un ingiusto profitto che si sostanzia nel trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale.</p>

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono le seguenti:

- **Gestione strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- **Gestione pagamenti attraverso strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**
- **Gestione e protezione della postazione di lavoro ed utilizzo degli strumenti informatici aziendali**
- **Gestione degli accessi da e verso l'esterno**

- **Gestione della protezione delle reti e della sicurezza fisica**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Ufficio Finanziario**
- **IT**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'art. 25octies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività considerati "a rischio" rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società regolante i medesimi processi/attività;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata informazione/formazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Precisa individuazione dei soggetti abilitati ad utilizzare strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti mediante più livelli autorizzativi
- Autorizzazioni ai pagamenti con strumenti diversi dai contanti da parte di soggetti differenti rispetto a coloro che effettuano il pagamento

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- individuare precisamente i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti per conto della Società mediante carte di credito/debito o carte prepagate;
- diffondere una circolare o altro documento simile tra i soggetti autorizzati a utilizzare carte di credito/debito della Società recante le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento con sottoscrizione per presa visione;
- individuare precisamente i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti per conto della Società mediante applicazioni o piattaforme online (es. home banking);



- prima di effettuare qualsiasi pagamento, effettuare un controllo della conformità alla documentazione contrattuale/contabile giustificativa riferibile alla Società;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- aggiornare periodicamente le credenziali di accesso alle applicazioni o alle piattaforme di pagamento;
- adottare modalità di pagamento mediante piattaforme on-line o applicazioni che prevedano più livelli di controllo e/o autorizzativi (ad es. OTP; notifica per SMS o e-mail);
- prevedere che i livelli autorizzativi di controllo dei pagamenti (es. OTP; notifica per SMS o e-mail) siano inviati a dispositivi in possesso di soggetti diversi rispetto a coloro che materialmente effettuano il pagamento;
- controllo periodico dei pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Per quanto concerne le misure da adottare rispetto al contenimento del rischio relativo alle attività di Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; Gestione e protezione della postazione di lavoro ed utilizzo degli strumenti informatici aziendali; Gestione degli accessi da e verso l'esterno; Gestione della protezione delle reti e della sicurezza fisica si fa integrale rinvio alle misure contenute nella Parte Speciale 2 del presente Modello.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 9

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25novies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

Consiglio di Amministrazione

Area Acquisti

Area IT

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25novies del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di *risk assessment* svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati in materia di violazione del diritto d'autore che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 171, co. 1, lettera a bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.

Art. 171 c. 1 lettera a bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori



Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; abusiva duplicazione, riproduzione o trasmissione di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

[...]

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

In linea generale, i reati in materia di violazione del diritto d'autore sono posti a tutela di "opere dell'ingegno di carattere creativo" ed al diritto di uso "esclusivo" dovuto al creatore dell'opera e/o del diritto di determinare la concessione dell'uso a terzi.

La legge in materia individua diverse categorie di opere dell'ingegno di carattere creativo: tra queste, la più meritevole di attenzione ai fini del contenimento del rischio di illeciti 231 è quella dei "programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore".

Infatti, nel contesto generale dell'attività di impresa, il rischio che si potrebbe configurare più frequentemente è che si utilizzino programmi o softwares in mancanza di apposita licenza (il contratto attraverso il quale il titolare del copyright definisce i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale), in considerazione della amplissima diffusione registrata negli ultimi decenni di computer



e, più in generale, di tools informatici e della centralità assunta dai programmi nella gestione dei processi aziendali.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
art. 171bis c. 1 L.d.A.	<p>Acquistare programmi o software privi di licenza d'uso, di cui non sia possibile verificarne la licenza d'uso, la sussistenza di diritti d'autore ovvero non sia nota la provenienza.</p> <p>Installare o comunque detenere nei sistemi informatici aziendali programmi, <i>software</i> o banche dati privi di licenza d'uso o con licenza scaduta.</p> <p>Utilizzare gli strumenti informatici di proprietà dell'azienda per duplicare programmi o <i>software</i> soggetti al diritto d'autore in violazione dei termini della licenza d'uso.</p>
art. 171 c. 1 L.d.A.	Nelle attività promozionali e/o pubblicitarie utilizzare e/o diffondere opere soggette al diritto d'autore senza le preventive autorizzazioni o in violazione delle stesse.
Art. 171 ter L.d.A.	Download abusivo dalla rete internet di film, libri, musica o qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore sopra riportati sono le seguenti:

- **Gestione sistema informatico**
- **Gestione sito internet**
- **Realizzazione campagne marketing o pubblicitarie**
- **Approvvigionamento di beni e servizi**
- **Gestione sistema informatico**
- **Accesso alla rete internet**
- **Installazione di software nei dispositivi facenti parte della rete informatica dell'azienda**
- **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Acquisti**
- **IT**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.



5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25novies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività a rischio, rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata formazione ai soggetti operanti nei processi/attività a rischio.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Controllo del consulente esterno sull'utilizzo lecito dei contenuti pubblicati sul sito internet
- Controllo del Responsabile IT e del tecnico hardware al momento dell'installazione di software
- Controllo periodico della regolarità delle licenze relative ai programmi in uso nel sistema aziendale

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- installare e mettere a disposizione degli addetti esclusivamente programmi *software* e banche dati con licenza d'uso, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza stessa;
- valutare con attenzione l'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori di software e banche dati;
- al momento dell'acquisto dei software, verificare che la fonte sia certificata ed in grado di fornire garanzie in ordine alla regolarità ed autenticità del software;
- verificare i contratti di licenza stipulati dalla Società e, per ogni software, verificare la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- prevedere un controllo periodico della regolarità delle licenze dei programmi in uso nel sistema informatico della Società e garantire tracciabilità del controllo effettuato;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i *software* loro assegnati sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- introdurre filtri di accesso e altri accorgimenti tecnici atti ad impedire il reperimento e l'installazione di software da parte di soggetti non autorizzati;
- adottare misure che consentano di tracciare gli accessi al sistema informatico e le attività svolte da ciascun utente;
- adottare misure di monitoraggio dei dispositivi portatili;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata;
- adottare e diffondere tra il personale un regolamento che vieti esplicitamente il download tramite la rete aziendale di contenuti protetti dal diritto d'autore;



- prevedere adeguate forme di controllo sulla conformità alla normativa in materia di diritto d'autore del materiale utilizzato nella realizzazione di campagne pubblicitarie;
- nel caso in cui ci si affidi a consulente esterno per la realizzazione di campagne pubblicitarie, concludere il contratto per iscritto con inserimento di apposita clausola che prescriva al consulente l'utilizzo del materiale necessario in conformità alla normativa in materia di diritto d'autore.

Conseguentemente è fatto divieto di:

- acquistare programmi, software, banche dati ecc. di cui non sia possibile verificare la licenza d'uso ovvero la sussistenza di diritti d'autore ovvero non sia nota la provenienza;
- utilizzare strumenti informatici aziendali (pc, fotocopiatrici, masterizzatori, ecc.) per duplicare, scaricare, trasferire o, comunque, realizzare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore
- utilizzare opere dell'ingegno di carattere creativo nelle campagne pubblicitarie senza avere preventivamente verificato che l'utilizzo sia legittimato secondo la normativa in materia di diritto d'autore.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 10

Reati ambientali

(art. 25undecies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area QHSE

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati ambientali richiamati dall'art. 25udecies del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati ambientali che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 137 D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA), Reati in materia di gestione di scarichi di acque reflue industriali
- Art. 256 D. Lgs. 156/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA) Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
- Art. 257 D. Lgs. 156/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA) Reati in materia di bonifica dei siti
- Art. 258 D. Lgs. 156/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D. Lgs. 156/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA)/art. 452-quaterdecies c.p. - Traffico illecito di rifiuti
- Art. 279 D. Lgs. 156/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA) Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- Art. 3 legge 549/1993 Reati in materia di ozono e atmosfera.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*



3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 137, D. Lgs. 152/2006 - Reati in materia di gestione di scarichi di acque reflue industriali

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...]



Art. 256, D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...]

Art. 257, D.lgs. 152/2006 - Bonifica di siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[...]

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di



rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...]

Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 3 L. 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atti del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



3. Esempi di modalità di commissione dei reati

In linea generale, i reati ambientali sono posti a tutela del bene giuridico "ambiente", inteso come insieme dei fattori fisici, chimici, biologici che esercitano una influenza significativa sulla salute ed il benessere degli individui e delle collettività e che necessitano, pertanto, di idonee misure di salvaguardia.

Tale tutela viene perseguita dal nostro ordinamento giuridico mediante la previsione di sanzioni in caso di condotte che possano in qualche modo compromettere o ledere le "matrici" che si considerano costituenti il bene giuridico ambiente (acqua, aria, suolo, ecc.)

Con specifico riferimento alla responsabilità 231 ed alla necessità di contenere il rischio di commissione di reati in materia ambientale occorrerà - oltre a fare specifico riferimento ai reati presupposto individuati dal D. Lgs. 231/01 - volgere l'attenzione sull'impatto ambientale dell'impresa e, in specie, su quali "matrici" l'attività dell'impresa vada ad insistere.

Inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione da parte dell'impresa in termini di contenimento del rischio di commissione di illeciti, sarà necessario valutare come essa garantisca il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali autorizzazioni rilasciate (es. Autorizzazione Unica Ambientale, AUA) per l'esercizio delle attività aventi impatto ambientale.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 452bis c.p. - Inquinamento ambientale Art. 452quater c.p. - Disastro ambientale Art. 452quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente)	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire abusivamente sostanze inquinanti con modalità che causino una compromissione e/o un deterioramento significativo delle acque, dell'aria, di suolo, sottosuolo, della flora o della fauna (inquinamento ambientale) - Gestire abusivamente sostanze inquinanti con modalità che causino un'alterazione irreversibile o particolarmente grave dell'ecosistema ovvero un pericolo per l'incolumità pubblica (disastro ambientale) <p>Le modalità sopra descritte comportano la responsabilità dell'ente anche se realizzate per colpa come ad esempio la mancata adozione di misure tecniche di prevenzione idonee a impedire inquinamenti o disastri ambientali accidentali</p>
Art. 137 TUA - Reati in materia di gestione di scarichi di acque reflue industriali	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire gli scarichi di acque reflue in mancanza di necessaria autorizzazione o in violazione dei limiti imposti dall'autorizzazione - Effettuare scarichi in violazione dei limiti di concentrazione di sostanze di cui al TUA
Art. 256 TUA - Attività di gestione di rifiuti di non autorizzata Art. 258 TUA - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 259 TUA - Traffico illecito di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - Raccogliere, trasportare, smaltire rifiuti in difetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale. - Accumulare ripetutamente rifiuti in quantità non trascurabile e per un rilevante periodo di tempo in difetto dell'autorizzazione a realizzare/gestire una discarica. - In occasione del trasporto di rifiuti, omettere di compilare o compilare in



	<p>modo inesatto o incompleto il formulario di identificazione di rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none">- Affidare trasporto o smaltimento rifiuti a soggetti non in possesso dei richiesti requisiti e/o autorizzazioni
Art. 3 l. 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Inosservanza della normativa di settore in occasione delle attività di manutenzione e ricarica di impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono.- Omettere di monitorare il rilascio nell'atmosfera di sostanze lesive dell'ozono- Utilizzare, commercializzare e importare sostanze lesive dell'ozono in assenza delle prescritte deroghe
Art. 257 TUA - Omessa bonifica dei siti	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di comunicare tempestivamente agli Enti Locali interessati e alla Prefettura un evento potenzialmente inquinante.- Non provvedere alla bonifica del sito inquinato in conformità a progetto di bonifica approvato dall'autorità competente.

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione dei reati ambientali sopra riportati sono le seguenti:

- **Monitoraggio adempimenti alla normativa ambientale in relazione a:**
 - **Rifiuti**
 - **Scarichi di acque reflue industriali**
- **Ottenimento e mantenimento autorizzazioni in relazione a:**
 - **Scarichi di acque reflue industriali**
- **Gestione bonifiche siti inquinati**
- **Selezione fornitori del servizio di smaltimento rifiuti**
- **Selezione fornitori del servizio di trasporto carburanti**
- **Monitoraggio applicazione ed efficacia delle procedure nell'ambito del SGA**
- **Monitoraggio depositi e connesso monitoraggio dell'applicazione delle norme di sicurezza**
- **Monitoraggio impianti di distribuzione carburanti e connesso monitoraggio dell'applicazione delle norme di sicurezza**
- **Formazione ed informazione del personale impiegato in attività aventi impatto ambientale**

Le attività a rischio sopra elencate risultano attualmente regolate dai seguenti protocolli/procedure aziendali:

- **PO33_Gestione bonifiche**
- **IdL 12_Gestione rifiuti**
- **IdL13_Sostanze pericolose**



- **IdL14bis_Spandimento e intercettazione scarico acque**

Le regole ivi contenute devono considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **QHSE**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano, da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25undecies D. Lgs. 231/2001;
- nello svolgimento di taluno dei processi/attività a rischio individuati nella presente Parte Speciale rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società (PO33_Gestione bonifiche; IdL 12_Gestione rifiuti; IdL13_Sostanze pericolose; IdL14bis_Spandimento e intercettazione scarico acque);
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata formazione ai soggetti operanti nei processi/attività a rischio.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001
- Sistema di controllo dei serbatoi interrati
- Controlli interni di funzionalità impianto acque reflue
- Controlli esterni di funzionalità impianto acque reflue
- Controlli analitici annuali o secondo prescrizione sulle acque reflue
- Controlli sui fornitori dei servizi di smaltimento rifiuti

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è richiesto di:

- assicurare adeguata formazione a tutto il personale impiegato in attività aventi impatto ambientale sia sulla normativa vigente sia sulle procedure adottate dall'azienda;
- verificare l'efficacia delle attività formative mediante test di apprendimento ed esercitazioni pratiche;



- effettuare periodicamente simulazioni di situazioni di emergenza in materia ambientale;
- prevedere un preciso sistema di attribuzione di responsabilità in materia ambientale, individuando un responsabile per la materia ambientale per ogni sede distaccata dell'azienda;
- prevedere un sistema di flussi informativi periodici intercorrente tra i responsabili delle sedi distaccate ed il Responsabile Ambiente.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 11

Reati tributari

(art. 25quiquiesdecies D. Lgs. 231/01)

Destinatari:

CdA

Area Acquisti

Area Commerciale

Area Amministrazione

INDICE DELLE REVISIONI¹

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	TIPO DI MODIFICHE
00	Febbraio 2023	Adozione Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01	//

¹ Tutta la documentazione relativa al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è resa disponibile sul server dell'Azienda.

Si rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento e si raccomanda, pertanto, il controllo sullo stato di revisione.



1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale svolge la funzione di indicare i principi e le regole comportamentali che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati tributari richiamati dall'art. 25quiquiesdecies del D. Lgs. 231/01 per i quali l'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è risultata "a rischio" alla luce dell'attività di risk assessment svolta.

2. Reati configurabili nell'ambito dell'attività di A.F. PETROLI S.P.A.

Di seguito verrà riportato l'elenco dei reati tributari che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività svolta da A.F. PETROLI S.P.A., seguito dai testi per esteso delle fattispecie.

- Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele
- Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione
- Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione
- Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;



b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5, D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.



Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. Esempi di modalità di commissione dei reati

I reati tributari, disciplinati dal D. Lgs. 74/2000, tutelano, in generale, l'interesse dell'Erario all'esercizio dei poteri di accertamento e di riscossione dei tributi ad esso spettanti nello specifico campo delle imposte dirette e della imposta sul valore aggiunto.

Il D. Lgs. 74/2000 suddivide i reati in due macro-categorie: i "Delitti in materia di dichiarazione" ed i "Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte".

Tra i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, nella prima categoria vi rientrano il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), il reato di Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), il reato di Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000). Essi si caratterizzano poiché il reato si consuma al momento della presentazione della dichiarazione mediante condotte di vario genere: o perché la dichiarazione è elaborata e presentata su documenti contabili artificiali o riferentisi a operazioni totalmente o parzialmente inesistenti (artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000), o



perché contenente dati non veritieri o corretti (art. 4 D. Lgs. 74/2000) o per la mancata presentazione della stessa (art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Nella seconda categoria vi rientrano, invece, il reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000), il reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000), il reato di Indebita compensazione (art. 10quater D. Lgs. 74/2000) ed il reato di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000). Tali reati non si consumano con la presentazione della dichiarazione ma mediante altre condotte contrarie agli obblighi sussistenti in capo al contribuente, ad esempio qualora si emettano fatture per operazioni inesistenti che poi non vengono utilizzate in dichiarazione (art. 8); oppure qualora si distruggano documenti contabili la cui tenuta è obbligatoria (art. 10 D. Lgs. 74/2000); oppure qualora si utilizzino in compensazione crediti in realtà non spettanti (art. 10quater); oppure, qualora si compiano operazioni su beni finalizzate a sottrarli alle pretese creditorie dell'Erario (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Quanto alla configurabilità della responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, risulta piuttosto intuitivo comprendere come, in tal caso, il requisito di interesse e vantaggio verrebbe individuato piuttosto agevolmente nel risparmio che ricaverebbe l'ente dal mancato o parziale adempimento delle obbligazioni tributarie.

REATO/I	POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE
Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>Concludere rapporti commerciali con partner privi di soggettività fiscale (ad es. privi di p.iva.)</p> <p>Concludere ordini inesistenti = l'operazione commerciale non viene mai ad esistenza.</p> <p>Concludere ordini o assegnare incarichi il cui oggetto o corrispettivo sono in tutto o in parte difformi rispetto a quelli effettivi = l'operazione commerciale viene ad esistenza ma per quantitativi di b/s inferiori rispetto a quelli indicati in fattura oppure quando la fattura attesti la cessione di beni/servizi aventi prezzo maggiore rispetto a quelli forniti.</p> <p>Intrattenere rapporti commerciali con soggetti diversi rispetto a quelli che figurano nella documentazione contabile (riguardo alla medesima prestazione).</p> <p>Contabilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (viene enunciata come oggetto della fattura una prestazione mai eseguita o eseguita solo parzialmente) al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Contabilizzare fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (la prestazione indicata nella fattura è effettivamente eseguita ma da un soggetto diverso rispetto a quello effettivo) al fine di registrare elementi passivi fittizi ed</p>



	<p>evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Redigere dichiarazioni fiscali fraudolente indicando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di ridurre l'imponibile e evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>
Art. 3 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	<p>Concludere operazioni soggettivamente o oggettivamente simulate, in particolare concludendo ordini con la volontà di non realizzarli in tutto o in parte ovvero con soggetti fittiziamente interposti.</p> <p>Falsificare documenti o ricorrere a qualsiasi altro mezzo fraudolento che determini una falsa rappresentazione dell'operazione commerciale sottostante.</p> <p>Contabilizzare documenti falsi o avvalersi di altri strumenti fraudolenti al fine di far figurare nella contabilità elementi attivi e/o passivi fittizi.</p> <p>Redigere dichiarazioni fiscali fraudolente facendo ricorso a operazioni simulate, documenti falsi ovvero qualsiasi altro mezzo fraudolento al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>
Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele	<p>Omettere di registrare in tutto o in parte elementi attivi ovvero registrare elementi passivi inesistenti al fine di presentare dichiarazione annuale non veritiera ed evadere l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Redigere dichiarazioni fiscali omettendo di indicare in tutto o in parte elementi attivi ovvero indicando elementi passivi inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto</p>
Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione	<p>Non presentare la dichiarazione annuale IVA.</p>
Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>Connivenza in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una controparte commerciale senza utilizzazione in fase dichiarativa.</p> <p>Simulare l'esistenza di un'operazione commerciale al fine di emettere fatture (o altra documentazione) per operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Emettere e contabilizzare fatture (o altra documentazione) per operazioni inesistenti al fine</p>



	di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Concordare con soggetti terzi l'emissione di una fattura per operazione inesistente (ove non seguita da una effettiva utilizzazione in dichiarazione, art. 110 c.p.)
Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	Occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte
Art. 10quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione	Omettere il versamento di somme dovute indicando in compensazione crediti fiscali non spettanti ovvero inesistenti
Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Realizzare operazioni simulate e/o fraudolente su asset aziendali (es. alienazione di beni) al fine di eludere l'adempimento di obbligazioni tributarie o di sanzioni o d'interessi che derivano da inosservanza di leggi tributarie (in materia di imposte dirette ed IVA) rendendo, di conseguenza, in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

4. Aree e attività a rischio

A seguito dell'attività di risk assessment svolta in relazione all'attività di A.F. PETROLI S.P.A. è emerso che le attività nel cui ambito si profila il rischio di commissione di reati tributari sopra riportati sono le seguenti:

- **Selezione fornitori di beni/servizi**
- **Gestione rapporti con i fornitori di beni/servizi**
- **Commercializzazione di beni/servizi**
- **Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito rilevanti a fini dichiarativi**
- **Tenuta e custodia delle scritture contabili ovvero altri documenti obbligatori**
- **Cessione e dismissione di asset**
- **Elaborazione e presentazione dichiarazioni redditi di impresa**
- **Elaborazione e presentazione dichiarazione IVA**
- **Rapporti con il consulente esterno**

Le aree nelle quali è emerso che vengano svolte le attività a rischio sopra elencate sono:

- **CdA**
- **Acquisti**
- **Commerciale**
- **Amministrazione**

I soggetti operanti nelle suddette aree sono, pertanto, individuati quali Destinatari delle misure di prevenzione contenute nella presente Parte Speciale.

5. Principi generali di prevenzione

I Destinatari devono ispirarsi ai principi generali di prevenzione sotto indicati:

- non tenere condotte che possano da sole o in concorso con altre, configurare taluno dei reati presupposto indicati dall'art. 25quinqüesdecies D. Lgs. 231/2001;



- nello svolgimento di taluno dei processi/attività a rischio richiamati dalla presente Parte Speciale devono rispettare scrupolosamente norme di legge, regolamenti e/o qualsiasi altro documento o protocollo adottato dalla Società;
- attenersi alle norme di condotta previste dalla presente Parte Speciale;
- rispettare i principi fondamentali e le norme di comportamento previsti dal Codice Etico;
- garantire una adeguata informazione/formazione ai soggetti che operano nei processi/attività sensibili.

6. Misure da adottare ai fini del contenimento del rischio-reato

Risulta dall'analisi svolta che nelle attività a rischio di cui sopra A.F. PETROLI S.P.A. abbia già adottato le seguenti misure che si ritengono rilevanti ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale:

- Gestione contabilità mediante software
- Accesso al software gestionale consentito solo a soggetti precisamente individuati
- Tracciabilità di accessi e attività svolte sul software
- Misure di sicurezza fisiche e informatiche a tutela dell'integrità delle scritture contabili obbligatorie
- Controllo dei dati con documentazione contrattuale e contabile giustificativa prima dell'effettuazione di pagamenti
- Controllo periodico dei dati con documentazione contrattuale e contabile giustificativa
- Conservazione sostitutiva
- Controllo su correttezza dei dati prima dell'invio al consulente esterno ai fini della predisposizione della dichiarazione
- Controllo del consulente esterno
- Richiesta al consulente di conferma scritta dell'invio delle dichiarazioni fiscali;
- Richiesta al consulente esterno e tenuta di copia delle dichiarazioni fiscali da presentare in caso di accertamenti
- Controllo Revisori

Oltre all'osservanza delle misure già in essere, ai Destinatari del Modello è richiesta l'osservanza delle seguenti misure al fine di contenere ulteriormente il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Selezione di fornitori di beni/servizi - Gestione rapporti con i fornitori di beni/servizi - Commercializzazione di beni/servizi

Ai Destinatari è richiesto di:

- intrattenere rapporti di approvvigionamento solo con fornitori inseriti nell'albo unico fornitori;
- nella fase di selezione dei fornitori o di inserimento di un nuovo fornitore nell'albo unico, prevedere criteri di selezione che comprendano anche una valutazione sulla onorabilità professionale e commerciale del fornitore inclusa l'assenza del fornitore dalle liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità



di informazione finanziaria - UIF e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;

- iniziare ogni processo di approvvigionamento con richiesta scritta da parte della funzione richiedente;
- prevedere il coinvolgimento di almeno due funzioni nel processo di approvvigionamento al fine di documentare la necessità della fornitura;
- concludere contratti di fornitura sempre in forma scritta;
- inserire nel contratto di fornitura apposita clausola con la quale si richiede al fornitore il rispetto del Modello 231 del Codice Etico della Società;
- conservare adeguatamente la documentazione contrattuale e contabile inerente alla fornitura;
- stabilire corrispettivi in modo trasparente e in linea con quelli di mercato;
- procedere al pagamento della prestazione solo dopo averne verificato l'effettivo svolgimento e la corrispondenza dei dati (controparte, quantitativo, prezzo, ecc.) con il rapporto contrattuale;
- verificare preventivamente la corrispondenza tra denominazione/ragione sociale del fornitore ed intestazione del conto corrente;
- effettuare ulteriori controlli nel caso in cui pervengano richieste da parte dei fornitori di effettuare pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di stabilimento;
- conservare adeguatamente la documentazione relativa a ciascuna operazione in modo da consentire, in ogni momento, un controllo sulle ragioni giustificative dell'operazione, sulle relative autorizzazioni, sulle caratteristiche dell'operazione e sui soggetti coinvolti;
- definire le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei clienti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale;
- definire modalità di autorizzazione e verifica dei prezzi di vendita (es. ad esito di analisi economico-finanziaria della commessa, incluse eventuali deroghe);
- definire modalità di monitoraggio periodico circa la corretta esecuzione dei contratti e delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini/contratti di vendita;
- richiedere sempre alla clientela modalità di pagamento tracciabili;

Conseguentemente è fatto divieto di:

- rivolgersi a fornitori che non siano stati inseriti nell'elenco adottato dalla Società e, nel caso sia necessario, compiere preventivamente adeguate verifiche;
- stringere accordi verbali con i fornitori;
- effettuare qualsiasi modifica degli ordini senza motivata ragione scritta;
- alterare o falsificare documenti al fine di rappresentare un'operazione commerciale divergente rispetto a quella effettivamente avvenuta;
- effettuare pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di stabilimento del fornitore;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi rispetto a coloro che hanno effettivamente eseguito la prestazione;

- effettuare pagamenti delle prestazioni in caso di mancata corrispondenza con gli ordini (totale o parziale) o di mancato riscontro documentale (totale o parziale).

Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito rilevanti a fini dichiarativi - Tenuta e custodia delle scritture contabili ovvero altri documenti obbligatori

Ai Destinatari è richiesto di:

- assicurare sempre completezza, correttezza e veridicità nella registrazione dei dati contabili nel sistema gestionale informatico;
- consentire l'accesso al sistema gestionale di tenuta della contabilità solo a soggetti precisamente individuati;
- per le fatture emesse e ricevute, registrare la fattura solo dopo che sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse all'esistenza della transazione ed all'importo della stessa come indicato in fattura;
- definire le modalità per la gestione delle eventuali richieste di rettifiche di fatturazione (i.e. emissione di note di credito/note di debito).
- nominare un soggetto incaricato della conservazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie, dei registri fiscali obbligatori;
- prevedere un sistema di *backup* che consenta la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi;
- garantire la genuinità dei dati contabili inseriti nel sistema gestionale informatico prevedendo adeguati livelli autorizzativi per l'accesso non solo al sistema, ma anche ai *backup*.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire nel sistema gestionale documenti contabili dei quali non si sia verificata la corrispondenza con i dati delle operazioni commerciali o qualora vi siano delle difformità o anomalie non risolte;
- in caso di emersione di difformità, falsificare la documentazione contabile o qualsiasi altra documentazione per occultare la difformità;
- omettere o ritardare la registrazione dei dati contabili nel sistema gestionale informatico;
- modificare o falsificare dati e documenti contabili;
- distruggere, alterare o occultare documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Elaborazione e presentazione dichiarazioni redditi di impresa - Elaborazione e presentazione dichiarazione IVA -Rapporti con il consulente esterno

Ai Destinatari è richiesto di:

- ispirare l'attività di elaborazione delle dichiarazioni fiscali a principi di veridicità, completezza e correttezza;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento in materia fiscale, al fine di garantire eventuali necessità di adeguamento;
- definire le modalità per la predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale ai fini del monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;



- monitorare costantemente gli adempimenti di legge al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- definire le modalità di coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di gruppo ordinarie e straordinarie con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;
- controllare la correttezza del calcolo delle imposte e dei crediti maturati nei confronti dell'erario (anche attraverso il rilascio di apposita dichiarazione da parte del consulente);
- definire le modalità di analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- definire le modalità di verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- controllare e monitorare l'utilizzo dei crediti d'imposta maturati;
- controllare l'accesso ai sistemi informativi, al fine di evitare che vengano alterati i dati trasmessi all'amministrazione pubblica;
- garantire tracciabilità alle interlocuzioni avvenute con il consulente in modo tale da poter ricostruire le decisioni adottate in caso di successivi controlli;
- richiedere al consulente esterno conferma scritta dell'adempimento degli obblighi tributari.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi inesistenti o comunque non aventi riscontro nella documentazione contabile;
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi non aventi esatto riscontro documentale contabile (totale o parziale);
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un importo inferiore a quello reale;
- omettere di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto nei termini di legge;
- utilizzare in sede di dichiarazione crediti di imposta non spettanti.

7. Flussi informativi

Il Destinatario che abbia conoscenza di una condotta contraria alle norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale o che potrebbe astrattamente configurare uno dei reati richiamati al Paragrafo 2 ha l'obbligo di darne pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Sistema di Segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle violazioni del Modello della Società (ALLEGATO 3).

Ciascuno dei responsabili delle aree a rischio è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi periodici contenenti le informazioni rilevanti sull'osservanza e l'efficacia delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sui processi/attività a rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

8. Sanzioni

Le violazioni o i tentativi di eludere le norme di comportamento previste dalla presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL di riferimento nonché dal Sistema Disciplinare adottato nell'ambito del presente Modello.

